

**POLIZZA ALL RISKS**

Polizza Numero **561281075** Ramo **90** Prodotto **49004** Sottoramo **30** Agenzia **NAPOLI** Cod. Agenzia **1901**  
 Sostituisce Polizza Numero \_\_\_\_\_ Ramo \_\_\_\_\_ Rischio comune con Polizza N. \_\_\_\_\_ Ramo \_\_\_\_\_

Contraente **A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO - SONDRIO** Cod. Cliente **201270856**  
 C.F./Partita IVA **00225430164**  
 Domicilio **VIA MAZZINI, 32/A - 24128 BERGAMO**

Decorrenza ore 24 del **30/06/2016** Scadenza ore 24 del **30/06/2019**  
 Durata: anni **3** mesi **0** giorni **0**  
 Frazionamento del premio: **PLURIENNALE SENZA TACITO RINNOVO** Scadenza rate **30/06**  
 Scadenza Vincolo \_\_\_\_\_  
 Vincolo \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_ Ente Vincolatario \_\_\_\_\_  
 Coassicurazione: **NO** Delega \_\_\_\_\_ Quota Amissima Assicurazioni S.p.A.: **100%**.

Il Contraente, dopo aver esaminato attentamente l'informativa fornita dalla Società ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/03 ed aver preso visione dei diritti attribuiti dall'art. 7 del D.Lgs stesso, in relazione ai propri dati personali e "sensibili" esprime il consenso: al trattamento, alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 lett. a) e b) dell'informativa, al trasferimento verso i Paesi indicati al punto 6 dell'informativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa

—————→ **IL CONTRAENTE**

al trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 4 (lett. c) dell'informativa, in relazione alla finalità di cui al punto 2, lettera C) dell'informativa stessa.

—————→ **IL CONTRAENTE**

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società preventivamente alla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione la "Nota Informativa" redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 185 del D.L. n. 209 del 07.09.2005

—————→ **IL CONTRAENTE**

Premio alla firma fino al 30/06/2017	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
€	127.327,24	38.198,18	165.525,42	36.817,04	202.342,46
Rate successive	Premio Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
€	127.327,24	38.198,18	165.525,42	36.817,04	202.342,46

**IL CONTRAENTE** ← **AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.**

Polizza emessa in **3** originali a Milano il 29/06/2016 con Capitolato allegato composto di n. 28 pagine.  
 L'incaricato dà atto di incassare € **202.342,46** di cui per imposte € **36.817,04** in data \_\_\_\_\_

**IL CONTRAENTE** ←

L'AGENZIA GENERALE  
**R.A.S.**  
**Rischi Assicurativi s.r.l.**  
**Il Delegato Assicurativo**  
 Agenzia Generale di Napoli  
 Cod. 1901



9. A. 9  
Ejemplo de un agente  
de inteligencia  
Agente (persona o cosa)  
de inteligencia



**LOTTO 1  
CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA  
ASSICURAZIONE GLOBALE FABBRICATI  
CIG 6634347456**

**CONTRAENTE**

**ALER BERGAMO LECCO SONDRIO**

## DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:

**Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** contratto d'assicurazione.

**Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

**Atti di terrorismo:** si considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno stato, la popolazione o una parte di essa. **Broker:** Assiteca Spa, filiale di Lecco – Viale Dante, 14 - 23900 - Lecco, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

**Combustibile:** nafta, gasolio, kerosene, gas metano, ad uso degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.

**Consumatore:** così come definito dall'art. 3 D.lgs. 206/2005.

**Contraente:** A.L.E.R. di Bergamo Lecco Sondrio – Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale.

**Contratto/Polizza:** documento che prova l'assicurazione.

**Cose:** oggetti materiali e, solo per la responsabilità civile verso terzi, anche gli animali.

**Danni indiretti:** danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.

**Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

**Danno di natura contrattuale:** inadempimento o violazione di un'obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

**Danno di natura extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a fatto illecito. **Dipendenze:** locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (quali cantine, soffitte, box ecc.) aventi le stesse caratteristiche costruttive del fabbricato assicurato del quale fanno parte.

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricato:** complesso delle opere edili costituenti l'intero immobile, od una unità immobiliare, adibito a civili abitazioni, uffici o studi professionali, esercizi e/o attività commerciali o artigianali, escluso solo il valore dell'area.

Sono compresi:

- fissi ed infissi;
- opere di fondazione od interrato;
- dipendenze e pertinenze quali centrale termica, box, recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, strade private, viali interni, cortili, giardini compresi alberi anche di alto fusto;
- tinteggiature, tappezzerie, moquettes, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse, nonché le addizioni e migliorie ed ogni lavoro di abbellimento, sistemazione ed utilità apportati all'immobile ed all'impiantistica relativa;
- ascensori e montacarichi, scale mobili, impianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento d'aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, impianti e pannelli fotovoltaici e solari ( non c'è distinguo tra integrati e non), tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa per natura e destinazione anche se di proprietà di società erogatrici di servizi. Si precisa che in alcuni fabbricati esiste riscaldamento a gas per singolo appartamento, alimentato da gas di città e/o GPL oltre che il teleriscaldamento;



- statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelevisive centralizzate.

**Fatto illecito:** inosservanza di una norma giuridica posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

**Fissi ed infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

**Franchigia:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, espresso in cifra fissa sull'ammontare del danno indennizzabile/risarcibile che spetterebbe in assenza della franchigia stessa.

**Furto:** impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Implosione:** repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. **Incendio:** combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Materiali Incombustibili:** prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Partita:** insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale.

**Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

**Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare del danno, della regola proporzionale.

**Reato colposo:** quello così definito dalla legge penale, commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi.

**Regola proporzionale:** quella derivante dall'art.1907 del Codice Civile che stabilisce, qualora nella polizza sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

**Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro.

**Scoperto:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, espresso in misura percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile/risarcibile che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.

**Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Sinistro:** verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società:** Impresa assicuratrice.

**Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Tetto:** l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**Unità immobiliare:** porzione di fabbricato (come definito alla relativa voce), compresa la quota delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

**Valore intero:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, si applica la regola proporzionale.

## ATTIVITÀ SVOLTA

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti attività:

- L'Azienda per l'attuazione dei propri fini può:
  - a) attuare interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, nonché programmi di edilizia residenziale. Per fare ciò saranno utilizzate le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/privati;
  - b) acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili, nuovo patrimonio immobiliare, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) e i), del presente articolo con facoltà di alienarli, quando risultino esuberanti o inutilizzabili per i bisogni dell'Azienda;
  - c) progettare programmi integrati, programmi e interventi di recupero urbano, programmi e interventi di edilizia residenziale, e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o privati;
  - d) svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
  - e) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato o acquisito, mediante stipula di convenzione nonché svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa comunitaria, statale e regionale;
  - f) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici o privati per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed h) del presente articolo;
  - g) aderire ad associazioni regionali e/o nazionali che abbiano per fine la promozione di interessi dell'Azienda stessa;
  - h) intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio realizzando abitazioni anche a mezzo di piani di lottizzazione, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
  - i) formulare alla Regione ed agli altri Enti locali proposte sulla localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
  - l) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 – Prova del contratto**

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

### **Art. 2 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

### **Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### **Art. 4 - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Ai sensi dell'Art 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **Art. 5 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o

telex o telegramma o telefax o e-mail o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **Art. 6 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

#### **Art. 7 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.

#### **Art. 9 - Altre assicurazioni**

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 c.c.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

#### **Art. 10 – Durata dell'assicurazione**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

#### **Art. 11 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 12 - Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio**

Relativamente alla partita Fabbricati, eventuali variazioni, anche riconducibili ad ampliamenti, modifiche o apporto di migliorie di beni già esistenti, si intendono automaticamente comprese e/o escluse.

Il Contraente si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l'effettivo valore consuntivo e la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento della somma assicurata per l'anno successivo nonché appendice di regolazione premio il cui importo corrisponderà al 50% del



premio ottenuto applicando i tassi annui agli aumenti/diminuzioni delle somme assicurate.  
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.  
In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

#### **Art. 13 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

#### **Art. 14 – Relazione sui sinistri**

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

#### **Art. 15 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 16 - Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

#### **Art. 17 - Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

#### **Art. 18 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.



**NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**  
**(valide per le sezioni Incendio ed altri**  
**danni a beni, danni materiali diretti da acqua e Lastre)**

**Art. 19 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il settore competente la gestione del contratto del Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne avviso al Broker incaricato o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Settore competente dell'Amministrazione del Contraente, ai sensi ed a parziale deroga dell'art. 1913 C.C. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare dichiarazione scritta alle competenti Autorità entro 7 giorni dalla data nella quale ne è venuto a conoscenza, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) dopo aver denunciato il sinistro all'Assicuratore, il Contraente può modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività;
- e) trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se l'Assicuratore o un suo fiduciario non sono intervenuti, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso;
- f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al verbale di accertamento del danno senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna; in ogni caso tale obbligo cessa con l'accordo del perito incaricato dalla Società;
- g) predisporre, con i tempi necessari, un primo elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità a valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

**Art. 20 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo in eccesso a quanto previsto nella norma "onorari dei periti".

**Art. 21 - Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto a quanto previsto dalla norma "obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il

valore delle cose medesime al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti;

- d) procedere alla stima comprese le spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e quant'altro previsto.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più uffici o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta sulle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o uffici delle ubicazioni danneggiati.

#### **Art. 22 – Somme assicurate**

Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso solo il valore dell'area.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

#### **Art. 23 - Valutazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita:

##### A) Incendio

- a) Stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte del fabbricato o per riparare quelle soltanto danneggiate con deduzione del valore degli eventuali residui.

Il pagamento dell'indennizzo resta tuttavia limitato, nella fase iniziale, al valore al momento del sinistro del fabbricato distrutto o danneggiato che si ottiene:

- b) applicando alla stima di cui al precedente punto a) un degrado stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

Il versamento del supplemento d'indennità a nuovo, pari alla differenza tra la stima del fabbricato a "Valore a nuovo" come al punto a) e la stima dello stesso a "Valore al momento del sinistro" come al punto b), verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda - entro diciotto mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo ritardi per legittimi impedimenti - al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato.

##### B) Perdita delle pigioni e mancato godimento dei locali

Stabilendo l'ammontare del danno in relazione al tempo strettamente necessario per il ripristino del fabbricato danneggiato con il massimo di 12 mesi.

L'unità immobiliare abitata dall'Assicurato viene compresa in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essa relativa.

L'indennizzo non potrà comunque superare il 15% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete ad ogni singola unità immobiliare.

##### C) Lastre

Stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle lastre danneggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della regola proporzionale.

#### **Art. 24 - Unità immobiliare e fabbricato unifamiliare**

Se l'assicurazione riguarda un'unità immobiliare o un singolo fabbricato adibito ad abitazione unifamiliare l'evento garantito "furto e guasti di fissi ed infissi" di cui all'art. 2, lettera K) di cui alla "Sezione Incendio ed altri danni ai beni" e l'assicurazione "Sezione Lastre" riguardano



soltanto i fissi e gli infissi posti a protezione degli accessi esterni.

#### **Art. 25 - Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale**

A parziale deroga delle condizioni di polizza, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, le condizioni di polizza rimarranno operative per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

#### **Art. 26 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile e quanto previsto all'art. 6 di cui alla "Sezione Incendio ed altri danni ai beni", per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 27 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro, senza che sia stata fatta opposizione e sempre che il Contraente, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 8 punto c) "Rischi esclusi dall'assicurazione" di cui alla "Sezione Incendio ed altri danni ai beni".

Il Contraente o l'Assicurato può richiedere, non prima di 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto fino ad un massimo del 50% dell'importo minimo, determinato come previsto alla lettera A punto b) del precedente art. 23 "Valutazione del danno", che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'entità del danno e che l'ammontare presunto del danno sia superiore a Euro 250.000,00.

#### **Art. 28 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose indenni o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato o facilita il progresso del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 29 - Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i responsabili dei danni, i condomini, gli inquilini, l'amministratore, loro parenti od affini, loro ospiti e collaboratori domestici, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### **Art. 30 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

L'accertamento dei danni e dell'indennizzo così effettuato è vincolante anche per terzi interessati, restando escluso ogni loro facoltà di impugnativa.

Relativamente alla Sezione di Responsabilità Civile Verso Terzi l'indennità dovuta dalla Società sarà versata direttamente al danneggiato.

**NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI**  
**(valide per tutte le sezioni di Responsabilità civile e**  
**Responsabilità civile per danni da acqua )**

**Art. 31 - Fabbricati in condominio**

Sono considerati terzi i singoli condomini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell'assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune. Sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie della "Sezione Incendio ed altri danni ai beni" e della "sezione responsabilità civile verso terzi per danni da acqua" di cui all'art. 23 punto b) con riferimento agli eventi di cui all'art. 24 della sezione stessa.

**Art. 32 - Gestione delle vertenze**

La Società assume, fino al momento della tacitazione del danneggiato la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo. La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato. Le spese di difesa e di resistenza alle azioni promosse contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese saranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali e/o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 33 - Assicurazione parziale**

Premesso che il premio relativo alle sezioni "Responsabilità civile" e "Responsabilità civile per danni da acqua" è concordato in base al "Valore di ricostruzione a nuovo" del fabbricato, escluso solo il valore dell'area, stimato in base all'art. 23 "Valutazione del danno" delle "Norme per la Liquidazione dei Sinistri", se al momento del sinistro risulta che tale valore eccede la somma assicurata, maggiorata del 20%, la Società corrisponderà l'indennizzo diminuito in proporzione del rapporto fra il valore assicurato, aumentato del 20%, e quello risultante al momento del sinistro.

E' stabilito che i massimali assicurati rappresentano i limiti di risarcimento anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati.



## **SEZIONE INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

#### **Art. 1 - Rischio assicurato**

Si intendono assicurati i fabbricati in proprietà, in gestione "per conto altrui e per conto di chi spetta" (art.1891 codice civile), in locazione, in sublocazione, in comodato, in uso, o comunque nella disponibilità del Contraente, compresi i fabbricati entrati nella disponibilità dell'assicurato successivamente alla stipulazione o rinnovo della presente polizza.

Con riferimento anche a quanto previsto dall'art. 12 "copertura automatica nuovi enti e regolamento premio" delle "norme che regolano l'assicurazione in generale", si conviene tra le parti, agli effetti della determinazione dei fabbricati assicurati, che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i fabbricati in proprietà, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente alla data di decorrenza della medesima.

Per i fabbricati che verranno in proprietà, godimento, uso o disponibilità del Contraente dopo la stipulazione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

Per contro, si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i fabbricati alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente. Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di fabbricati che il Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i fabbricati in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere. Del pari nell'ambito delle ubicazioni possono essere realizzate nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte o manutenzioni ai fabbricati ed ai suoi impianti, per esigenze del Contraente in relazione alle proprie attività, per cui è esonerato dall'obbligo di darne avviso alla Società. A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative del Contraente.

#### **Art. 2 - Eventi garantiti**

La Società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate in polizza nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato dagli eventi previsti in polizza, anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente e dei Locatari oltre che per dolo o colpa grave delle persone del cui fatto questi devono rispondere a norma di legge.

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti agli enti assicurati da:

- a) incendio;
- b) fulmine esclusi i fenomeni elettrici conseguenti;
- c) esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell'Assicurato siano presenti nel fabbricato;
- d) implosione;
- e) caduta di aeromobili, meteoriti e/o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate;
- f) onda sonora determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
- g) guasti arrecati al fabbricato assicurato allo scopo di impedire od arrestare il sinistro;
- h) fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche o di impianti di riscaldamento o condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili a termini della presente sezione che abbiano colpito il fabbricato oppure cose poste nell'ambito di 20 metri dallo stesso;
- i) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato assicurato, purché detti impianti siano

- collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- j) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti o in uso all'Assicurato o al Contraente, purchè in transito su pubblica via, strada privata ad uso pubblico o corsi d'acqua;
- k) furto e guasti di fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto con il massimo di € 30.000,00 per singolo fisso e/o infisso;
- l) caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
- m) caduta di antenna o parabola radiotelevisiva centralizzata, compresi i danni alla stessa.

### **Art. 3 - Fenomeni atmosferici – Eventi naturali**

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti ai fabbricati assicurati, compreso il contenuto di proprietà dei condomini, nel limite massimo di € 5.000,00 per ogni condomino, da:

A) trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare. Sono compresi, fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di € 50.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo, i danni a:

- installazioni esterne quali cancelli, pannelli solari, muri di cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- tende frangisole esterne installate su strutture fisse, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati;
- lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine
- impianti a servizio del fabbricato compresi citofoni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all'esterno del fabbricato stesso.

Salvo quanto sopra espressamente previsto, sono esclusi i danni subiti da enti ed installazioni collocati all'aperto od all'esterno del fabbricato.

I danni da bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato sono compresi solo se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra, ad eccezione di quelli causati da occlusione di gronde e pluviali determinati esclusivamente da grandine.

Sono tuttavia esclusi, anche se questi eventi fossero conseguenti ai fenomeni atmosferici di cui sopra, i danni causati da:

1. rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, salvo il caso sopra considerato di occlusione di gronde e pluviali determinati esclusivamente da grandine;
2. acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua;
3. fuoriuscita di corsi o specchi d'acqua dalle usuali sponde;
4. mareggiate e penetrazione d'acqua marina;
5. gelo e neve.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 1.000,00.

In nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore del 80% del valore assicurato per ciascun fabbricato.

B) sovraccarico di neve sui tetti o sulle coperture, che ne provochi il crollo totale o parziale (a condizione che il fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve), compreso inoltre valanghe, caduta di sassi e slavine.

Sono tuttavia esclusi i danni:

1. causati da gelo ancorchè conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
2. ai fabbricati in costruzione od in corso di rifacimento, alle pensiline, alle tende frangisole esterne, alle tettoie ed ai box non totalmente in muratura.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 2.000,00.

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ciascun fabbricato, per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.



C) i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni, allargamenti ed esondazioni anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- causati da umidità, stillicidi, trasudamento, infiltrazione;
- causati da mancata o anormale produzione o distruzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allargamenti ed esondazioni sugli enti assicurati;
- a enti mobili all'aperto (eccetto quelli che si trovassero all'aperto per natura e destinazione).

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 5.000,00.

In nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore del 50% del valore assicurato per ciascun fabbricato, con il limite di € 10.000.000,00.

D) smottamenti – franamenti – cedimenti del terreno – caduta di massi La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate a seguito di:

1. smottamento, intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
2. franamento, intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua;
3. cedimento del terreno;
4. caduta di massi.

La Società non risponde se gli eventi di cui sopra sono stati determinati da:

- errata valutazione dell'angolo di natura declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto o lavori di scavo;
- errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui essi gravano, in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 10.000,00.

In nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore di € 1.000.000,00.

#### **Art. 4 Atti vandalici e dolosi**

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da atti vandalici e dolosi, sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio. Sono altresì compresi i danni materiali e diretti (esclusi gli imbrattamenti dei muri esterni) arrecati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti e non dall'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi. Compresi quelli di sabotaggio.

La garanzia è estesa ai danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del fabbricato; se la durata dell'occupazione è superiore a cinque giorni l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, fulmine, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- c) causati da atti di terrorismo;
- d) da amianto e da inquinamento elettromagnetico.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di € 1.000,00.

In nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore del 80% del valore assicurato per ciascun fabbricato, con il limite di € 10.000.000,00.

#### **Art. 4.1 - Atti di terrorismo**

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti da atti di terrorismo. Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- b) derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 2.500,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore del 40% del valore assicurato per ciascun fabbricato, con il limite di € 10.000.000,00.

#### **Art. 5 - Terremoto**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni :

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzioni vulcaniche, da inondazioni e da maremoti;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia :

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo "Scoperti, franchigie e limiti all'indennizzo".

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 15.000,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro e per periodo assicurativo, somma maggiore del 40% del valore assicurato per ciascun fabbricato, con il limite di € 10.000.000,00.

#### **Art. 6 - Danni elettrici ed elettronici ad impianti**

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti derivanti al fabbricato da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- b) causati da difetti di materiali e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione.

La garanzia è prestata, sino alla concorrenza di € 75.000,00 per sinistro e per anno, e con la franchigia di € 250,00 per sinistro.



## Art. 7 - Estensioni

Sono altresì indennizzabili, anche in eccedenza alla somma assicurata, in quanto conseguenti agli eventi assicurati:

- a) le spese per demolire, sgomberare, smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro e per la rimozione ed il ricollocamento del contenuto fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza. Ove tale percentuale si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, si ha a disposizione una ulteriore somma sino ad un massimo di € 500.000;
- b) la perdita del canone di locazione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall'Assicurato proprietario, per il periodo necessario al ripristino dello stesso, con il limite di dodici mesi e fino alla concorrenza del limite indicato all'art. 23 punto B) "valutazione del danno" delle "norme per la liquidazione dei sinistri (valide per le sezioni incendio ed altri danni a beni, danni materiali diretti da acqua e lastre)";
- c) le spese e gli onorari del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 21 "mandato dei periti" delle "norme per la liquidazione dei sinistri (valide per le sezioni incendio ed altri danni a beni, danni materiali diretti da acqua e lastre)", nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo Perito, il tutto sino alla concorrenza di € 150.000,00;
- d) le spese di riprogettazione del fabbricato fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo di € 100.000,00;
- e) i costi ed oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che comunque dovessero gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente ed Autorità Pubblica per la ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni vigenti all'epoca, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, con il massimo € 50.000,00;
- f) fermo quando stabilito dall'art. 2 "eventi garantiti" delle Norme che regolano l'Assicurazione della presente Sezione, sono parificati ai danni di incendio, oltre ai guasti fatti per ordine dell'Autorità anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio o danni cagionati da altri eventi garantiti con la presente polizza.
- g) il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società risarcirà per ogni sinistro una somma superiore all'1% della somma assicurata per il fabbricato.

- h) i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino. A titolo esemplificativo e non limitativo tali danni possono riguardare:

- Affreschi;
- Bassorilievi;
- Ornamenti murari;
- Monumenti;
- Mosaici;
- Soluzioni architettoniche;

e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro quali ad esempio:

- costi dei materiali;
- spese/competenze degli artigiani e/o artisti;

oppure nelle spese per abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico/artistico.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza di € 500.000,00.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato/Contraente per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della

Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente Danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

- g) un'indennità aggiuntiva pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore a € 50.000,00 fino alla concorrenza di € 400.000,00 per sinistro e per anno.

#### **Art. 8 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

Oltre alle esclusioni previste in relazione alle singole garanzie facoltative, l'assicurazione non è comunque operante per i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche;
- e) di smarrimento, furto, rapina, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto indicato nell'art. 2 punto k) della presente Sezione;
- f) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto indicato nell'art. 5 della presente Sezione;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 6 della presente Sezione.



## **SEZIONE DANNI DA ACQUA AI BENI**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

#### **Art. 9 - Rischio assicurato**

La Società, in conseguenza degli eventi previsti nelle garanzie della presente Sezione si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme indicate in polizza, per la partita "Fabbricato" alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti causati al fabbricato stesso.

#### **Art. 10 - Garanzia base fuoriuscita liquidi**

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti al fabbricato derivanti da spargimento di acqua condotta od altri liquidi per:

- a) rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento - compresi canali di gronda e pluviali - di pertinenza del fabbricato, esclusi quelli interrati;
- b) rottura delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento all'interno del fabbricato causata da gelo, fino alla concorrenza del massimale di € 150.000,00 per anno assicurativo;
- c) rigurgiti di fognature, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato, fino alla concorrenza del massimale di € 150.000,00 per anno assicurativo.

La garanzia assicurativa è inoltre estesa al rimborso delle:

- d) spese di rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato, con il massimo di € 100.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo, per ciascun evento previsto dal presente articolo, sarà effettuato con l'applicazione della franchigia di € 250,00.

#### **Art. 10.1 - Fuoriuscita di liquidi - Acqua piovana - Occlusione condutture**

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti al fabbricato derivanti da:

- a) acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal tetto e abbia determinato un danno al fabbricato assicurato;
- b) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, dei pluviali e degli apparecchi e/o impianti igienici. L'assicurazione (non operante se l'occlusione è determinata esclusivamente da grandine ed è operante la garanzia "Fenomeni Atmosferici" all'art. 3 della Sezione "Incendio ed altri danni ai beni") è estesa ai danni derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia di € 150,00.

#### **Art. 11 - Spese di ricerca e riparazione**

La garanzia assicurativa, in caso di danno indennizzabile in base alle lettere a) e b) dell'art. 9 della presente Sezione, viene estesa al rimborso delle spese sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie del fabbricato assicurato allo scopo di ricercare la rottura degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento - compresi canali di gronda e pluviali - di pertinenza del fabbricato stesso, nonché per ripristinare o sostituire le condutture e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore al 20% delle spese liquidate a termini di polizza, fermi i massimi sottoindicati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia fissa di € 250,00 con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per anno assicurativo.

**Art. 11.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non è operante per i danni causati:

- a) da usura, corrosione o difetto di materiali;
- b) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- c) da gelo in locali sprovvisti d'impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- d) con dolo dell'Assicurato/Contraente o dei componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia".



## SEZIONE LASTRE

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

#### **Art. 12 - Rischio assicurato**

La Società si obbliga ad indennizzare, alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti alle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, compresi gli specchi, pertinenti le parti comuni del fabbricato, causati dagli eventi garantiti.

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma di € 75.000,00 per sinistro e per anno e con un limite di € 3.000,00 per lastra.

#### **Art. 13 - Eventi garantiti**

La garanzia assicurativa riguarda i danni materiali e diretti causati da:

- a) rottura accidentale determinata da fatto involontario dell'Assicurato o di terzi;
- b) rotture avvenute in occasione di furto o di tentato furto;
- c) rotture causate da grandine, vento e quanto da esso trasportato ed abbattuto, nonché da sovraccarico di neve;
- d) rotture avvenute in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari ed atti vandalici.

#### **Art. 14 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non è operante per i danni causati da:

- a) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, terrorismo, sabotaggio;
- b) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) atti dolosi dell'Assicurato o del Contraente;
- d) terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni; nonché per i danni:
- e) verificatisi in occasione dell'esecuzione di riparazioni e/o lavori in genere al fabbricato, da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso;
- f) di scheggiatura o rigatura.

## **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

#### **Art. 15 - Rischio assicurato**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nonché i suoi dipendenti e amministratori in relazione all'attività svolta a favore dell'Assicurato stesso, nei limiti del massimale indicato in polizza, nonché alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto nella sua qualità di proprietario e/o gestore e/o conduttore e/o amministratore.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dalle persone del fatto delle quali debba rispondere.

#### **Art. 16 - Eventi garantiti - Garanzia proprietà di fabbricati**

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi, compresi i locatari, in relazione alla proprietà dei fabbricati assicurati ed alla conduzione delle parti comuni - esclusi lo spargimento d'acqua ed il rigurgito di fogna -, comprendendo i danni derivanti:

- a) dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino compresi alberi, strade private, cortili, nonché piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco e gli impianti di illuminazione esterna;
- b) da mancata rimozione di neve e ghiaccio dai tetti e dalle coperture in genere;
- c) dalla caduta dell'antenna o parabola radiotelevisiva centralizzata;
- d) da manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato assicurato;
- e) da incendio, esplosione o scoppio dei fabbricati assicurati;
- f) da scariche ed altri fenomeni elettrici, correnti;
- g) dalla caduta accidentale di gronde, tegole, colmi, intonaci, cornici, frontalini, camini e frammenti vari a causa di vento, intemperie, bufere, tempesta ed altri eventi atmosferici.

La presente assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12.6.1984 n. 222.

#### **Art. 17 - Responsabilità civile per la committenza dei lavori**

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi in relazione alla committenza di lavori edili:

- a) rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, potatura od abbattimento di piante.

Tale estensione di garanzia opera sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

#### **Art. 18 - Responsabilità derivante dalla conduzione delle unità immobiliari**

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai conduttori delle unità immobiliari del fabbricato, compresi i componenti il nucleo familiare degli stessi risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", per danni accidentali cagionati a terzi (esclusi quelli causati dallo spargimento di acqua), in conseguenza della conduzione delle unità immobiliari del fabbricato e dello svolgimento nelle medesime e nelle parti comuni delle normali attività della vita privata o professionale.

La presente garanzia si riferisce a tutte le unità immobiliari costituenti il condominio adibite a civile abitazione ed uffici, escluse pertanto quelle adibite ad uso diverso esistenti nel fabbricato.



Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente assicurazione si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti dei massimali indicati in polizza.

#### **Art. 19 - Ricorso terzi – Danni indiretti di Terzi - RC Inquinamento**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da:

- a) interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, artigianali, commerciali, professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
- b) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo a seguito di rottura accidentale di cisterne e relative tubazioni di pertinenza degli impianti di riscaldamento e/o condizionamento. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza del massimale di € 500.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovi nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese di giudizio si applica l'art. 32 delle "Norme per la liquidazione dei sinistri (valide per tutte le sezioni di Responsabilità civile e Responsabilità civile per danni da acqua)".

Il massimale stabilito quale limite di indennizzo si intende a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazione assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

#### **Art. 20 - Persone non considerate "Terzi"**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altra persona con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore del fabbricato, purché non condomino, e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti.

#### **Art. 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato/Contraente o dei componenti il suo nucleo familiare

risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";

- b) da furto salvo che per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni cose e comunque con il massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia fissa ed assoluta di € 250,00;
- c) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- d) derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- e) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- f) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- g) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- h) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE).



## **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI PER DANNI DA ACQUA**

### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

#### **Art. 22 - Rischio assicurato**

La Società, in conseguenza degli eventi previsti nelle garanzie della presente Sezione si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, per la "Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato" ed alle condizioni che seguono, di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.

#### **Art. 23 - Fuoriuscita liquidi, occlusione condutture**

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile dell'Assicurato derivante da spargimento di acqua condotta od altri liquidi per:

- a) rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento - compresi canali di gronda e pluviali - di pertinenza del fabbricato, esclusi quelli interrati;
- b) rottura delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento all'interno del fabbricato causata da gelo, fino alla concorrenza del massimale per i danni da responsabilità civile;
- c) rigurgiti di fognature, purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato, fino alla concorrenza del massimale per i danni da responsabilità civile.
- d) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, dei pluviali e degli apparecchi e/o impianti igienici.

Il pagamento dell'indennizzo, per ciascun evento previsto dal presente articolo, sarà effettuato con l'applicazione della franchigia di € 250,00.

#### **Art. 24 - Responsabilità civile da spargimento d'acqua derivante dalla conduzione delle unità immobiliari**

La garanzia assicurativa riguarda la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai conduttori delle unità immobiliari del fabbricato, compresi i componenti il nucleo familiare degli stessi risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia", per danni accidentali cagionati a terzi derivanti da spargimento d'acqua. La presente garanzia si riferisce a tutte le unità immobiliari costituenti il condominio adibite a civile abitazione ed uffici, escluse pertanto quelle adibite ad uso diverso esistenti nel fabbricato. Qualora la presente garanzia risulti già assicurata da analoga copertura stipulata dal conduttore delle singole unità immobiliari, la presente assicurazione si intende prestata a secondo rischio e cioè per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il massimale assicurato dall'altra specifica copertura e comunque nei limiti dei massimali indicati in polizza.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione della franchigia fissa di € 150,00.

#### **Art. 25 - Persone non considerate "Terzi"**

Relativamente alle garanzie della presente Sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia";
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto a).

#### **Art. 26 - Estensioni**

Relativamente alla presente sezione, l'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti da: interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività industriali, artigianali, commerciali,

Capitolato speciale di polizza assicurazione Globale Fabbricati professionali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistri indennizzabili a termini di polizza. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

**Art. 27 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non è operante per i danni causati:

- e) da usura, corrosione o difetto di materiali;
- f) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- g) da gelo in locali sprovvisti d'impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
- h) con dolo dell'Assicurato/Contraente o dei componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato anagrafico di "Stato di famiglia".



### VINCOLI

Si prende atto tra le Parti che la presente polizza si intende vincolata come segue:

#### **VINCOLI BERGAMO**

- 1) IPOTECA DI 1° GRADO A FAVORE DI BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA con sede in Roma Via del Corso 226, per un importo sino alla complessiva somma di € 7.550.000,00, sul fabbricato sito in **Comune di Bergamo – Via Borgo Palazzo**, meglio descritto nel contratto di finanziamento a rogito Notaio Carmine Mallardo di Bergamo in data 3 maggio 2011 rep. 124646.  
Data inizio finanziamento: 30/06/2014 - data fine: 31/12/2035.
- 2) IPOTECA DI 1° GRADO A FAVORE DI BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA con sede in Roma Via del Corso 226, per un importo sino alla complessiva somma di € 2.900.000,00 sul fabbricato sito in Comune di **Calusco d'Adda (BG) – Via Pertini**, meglio descritto nel contratto di finanziamento a rogito Notaio Carmine Mallardo di Bergamo in data 5 novembre 2010 rep. 123592.  
Data inizio finanziamento: 30/06/2011 - data fine: 31/12/2035.
- 3) IPOTECA DI 1° GRADO A FAVORE DI BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA con sede in Roma Via del Corso 226, per un importo sino alla complessiva somma di € 3.200.000,00, sul fabbricato sito in Comune di **Romano di Lombardia (BG) – Via Liguria 26**, meglio descritto nel contratto di finanziamento a rogito Notaio Carmine Mallardo di Bergamo in data 28 febbraio 2011 rep. 124304. Data inizio finanziamento: 30/06/2011 - data fine: 31/12/2035.
- 4) IPOTECA DI 1° GRADO A FAVORE DI BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO SPA con sede in Roma Via del Corso 226, per un importo sino alla complessiva somma di € 825.000,00, sul fabbricato sito in Comune di **Trescore Balneario (BG) – Via Moro**, meglio descritto nel contratto di finanziamento a rogito Notaio Carmine Mallardo di Bergamo in data 28 febbraio 2011 rep. 124305. Data inizio finanziamento: 30/06/2011 - data fine: 31/12/2035.

Viene pertanto convenuto che in caso di sinistro il risarcimento che fosse da liquidare a termini di polizza non sarà dalla società assicuratrice pagato senza il consenso scritto dell'Istituto Bancario e ciò in dipendenza degli atti di mutuo sopra citati.

Similmente non potranno aver luogo comunicazioni di qualsiasi genere: diminuzioni di somme assicurate, storno o disdetta di contratto, senza il consenso scritto del predetto Istituto fino all'atto di accollo del mutuo a terzi

ASSICURAZIONE  
RISARCO  
ASSICURAZIONE  
ASSICURAZIONE

**SCHEDA**

della polizza globale fabbricati n°.561281075

**Contraente e Assicurato:** A.L.E.R. DI BERGAMO LECCO SONDRIO – AZIENDA  
LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
Via Mazzini, 32/A 24128  
BERGAMO (BG)

P.I. C.F. 00225430164

durata del contratto: anni 3 anni  
con effetto dal: 30/06/2016  
scadenza il: 30/06/2019  
scadenza prima rata il: 30/06/2017

**Partite/Somme Assicurate/Massimali e conteggio del premio**

Sezioni Incendio ed altri danni e danni materiali da acqua ai beni			
Partite	Somme assicurate €	Tasso lordo %°	Premio lordo €
Fabbricati Bergamo	€ 467.534.124,00	0,19	€ 165.913,34
Fabbricati Lecco	€ 275.998.536,00		
Fabbricati Sondrio	€ 129.695.428,00		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 873.228.088</b>		
Sezione Lastre			
Partita	Somme assicurate	Tasso lordo %°	Premio lordo €
Danni materiali e diretti alle lastre	€ 75.000,00 per sinistro e per anno e con un limite di € 3.000,00 per	0,20	€ 1.500,00
Sezione Responsabilità Civile Terzi e R.C. danni da acqua			
Partite	Somme assicurate	Tasso lordo %°	Premio lordo €
Fabbricati civili, come sopra descritti	€ 873.228.088	0,04	€ 34.929,12
Massimale per sinistro	€ 10.000.000,00, con il limite di € 5.000.000,00 per persona		

Premio lordo complessivo

**Scomposizione del premio**

Premio annuo imponibile	euro 165.525,42
Imposte	euro 36.817,04
<b>TOTALE</b>	<b>euro 202.342,46</b>

La Società

**amissima ASSICURAZIONI**  
Agenzia Generale di Napoli

Rischi Assicurativi s.r.l.  
Il Delegato Assicurativo

Il Contraente / Assicurato



Elenco sinistri amministrativi

(Compagnia:

007)

Contrante **ALER**

Polizza: **1-46826-065-780838427**

targa: **RCA**

Controparte

targa: **EFF. 3112/12**

Data Sinistro:

Ricerca

N. Sinistro/Co	Gar	Tipologia	Data Sinistro	Polizza	Contrante	Targa/Tip	ALIAN	PAGATO	DATA
2013502550852/01	R		21/06/2013	1-46826-065-780838427	ALER ALLAGAMENTO CANTINA	CTP		150,00	21/11/13
2013502550884/01	R		27/08/2013	1-46826-065-780838427	ALER ROTTURAZIONE DANNO A MOBILE			350,00	3/12/13
2014602550079/01	R		27/12/2013	1-46826-065-780838427	ALER INFORT. CTP IN ASCENSORE			0	12/11/14
2014602550080/01	R		10/01/2014	1-46826-065-780838427	ALER DANNO AUTO CTP X INFILTRAZIONE			780,00	9/5/14
2014602550135/01	R		25/11/2013	1-46826-065-780838427	ALER INF. CTP X CADUTA ALL'INGRESSO FABR.			0	11/5/15
2014602550199/01	R		06/06/2013	1-46826-065-780838427	ALER INFILTR. ACQUA PIGNANA DAL TETTO			2960,00	18/12/14
2014602550215/01	R		19/12/2013	1-46826-065-780838427	ALER CTP SCIVOLA DALLE SCALE DEL FABR.			18301,52	21/10/14
2014602550370/01	R		19/04/2014	1-46826-065-780838427	ALER DANNO AUTO CTP X INFILTRAZIONI			1003,00	26/11/14
2014602550572/01	R		20/08/2014	1-46826-065-780838427	ALER INFILTRAZIONI NEL BOX DI CTP			0	9/3/15
2015802550201/01	R		09/04/2015	1-46826-065-780838427	ALER DI BERGAMO LECCO E SONDRIO MALFUNZ. SORDO ARCHITET.			0	22/5/15
2015802550212/01	R		08/02/2015	1-46826-065-780838427	ALER DI BERGAMO LECCO E SONDRIO INFILTRAZ. DAL TETTO			1500,00	9/7/15
2015802550390/01	R		19/06/2015	1-46826-065-780838427	ALER DI BERGAMO LECCO E SONDRIO GUCCIA NEL VALETTO			0	25/8/16
2015802550399/01	R		21/07/2015	1-46826-065-780838427	ALER DI BERGAMO LECCO E SONDRIO INFILTRAZ. ACQUA			0	9/9/16
2015802550445/01	R		31/07/2015	1-46826-065-780838427	ALER DI BERGAMO LECCO E SONDRIO CTP SCIVOLA E CADUTE DALLE SCALE DELLA SUA ABITAZIONE			0	11/2/15

201602550113 7/6/15 OVER  
 CADUTA DALLE SCALE C/O FABBR. DI VIA NUCCI - 64

LORANDI FRANK 22050,00 1/8/15

1.8101.2017-0152853 11/1/14 OVER / VALLI SERRA  
 INFILTRAZIONE: APP. DI BU. PIZZANO VIGNATI.

0 14/6/17

Elenco sinistri amministrativi

Pol. i. 46826-044 - 180 839588  
 EFF 343/14 ANN N. 3113/2015

(Compagnia

007)

Contenente: 8025504233445

18/08

Controparte:

Data Sinistro:

Ricerca

Polizza

Contenente

Targa/Cp

CAUSATO

DATA

2014

2014

2014

2014

2014

N. Sinistro/Co	Cat. Tipologia	Data Sinistro	Polizza	Contenente	Targa/Cp	CAUSATO	DATA
201460255052501	YO	24/08/2014	1-46826-044-780839588	ALER.		1895,00	18/08/14
201460255057101	YO	20/08/2014	1-46826-044-780839588	ALER.		0	31/8/15
201460255064001	Y	23/04/2014	1-46826-044-780839588	ALER.		531,00	27/4/15
201460255071601	YO	11/07/2014	1-46826-044-780839588	ALER.		1000,00	21/4/15
201460255071701	Y	02/11/2014	1-46826-044-780839588	ALER.		36000,00	15/12/14
201460255074101	YO	17/10/2014	1-46826-044-780839588	ALER.		500,00	4/12/14
201460255076801	YO	19/09/2014	1-46826-044-780839588	ALER.		255,00	14/11/15
201460255078901	Y	23/10/2014	1-46826-044-780839588	ALER.		488,00	23/11/14
201460255080501	YO	28/10/2014	1-46826-044-780839588	ALER.		130,00	18/12/15
201460255081701	YO	26/11/2014	1-46826-044-780839588	ALER.		144,00	11/2/15
201460255093801	YO	28/12/2014	1-46826-044-780839588	ALER.		1000,00	14/1/15
201460255099501	YO	21/01/2015	1-46826-044-780839588	ALER. DI BERGAMO LECCO E SONDRIO		270,00	18/3/15
201460255099501	YO	28/01/2015	1-46826-044-780839588	ALER. DI BERGAMO LECCO E SONDRIO		256,00	14/5/15
201460255099501	Y	18/12/2014	1-46826-044-780839588	ALER. DI BERGAMO LECCO E SONDRIO		370,00	11/5/15
201460255099501	YO	05/03/2015	1-46826-044-780839588	ALER. DI BERGAMO LECCO E SONDRIO		353,00	26/5/15
201460255099501	Y	09/02/2015	1-46826-044-780839588	ALER. DI BERGAMO LECCO E SONDRIO		46800,00	12/12/15
201460255099501	YO	11/11/2014	1-46826-044-780839588	ALER. DI BERGAMO LECCO E SONDRIO		182,00	18/11/16

FENOMENO ELETTRICO

ACQUA CONDOTTA E RICERCA GUASTO

GUASTI CAUSATI DAI LADRI

GUASTI CAUSATI DAI LADRI

INCENDIO

GUASTI CAUSATI DAI LADRI

ROTTURA VETRI E CRISTALLI

GUASTI CAUSATI DAI LADRI

GUASTI CAUSATI DAI LADRI

GUASTI CAUSATI DAI LADRI

FENOMENO ELETTRICO

GUASTI CAUSATI DAI LADRI

GUASTI CAUSATI DAI LADRI

GUASTI CAUSATI DAI LADRI

GUASTI CAUSATI DAI LADRI

ACQUA CONDOTTA E RICERCA GUASTO

FENOMENO ATMOSFERICO

GUASTI CAUSATI DAI LADRI

2014

2014

# Sistema Sinistri

Elenco sinistri amministrativi

(Compagnia:

Contratto: **ALER / INC.** Polizza: **1-48826-044-118462213** EFF POL. **3**  
 Controparte: \_\_\_\_\_ targa: \_\_\_\_\_ Data Sinistro: \_\_\_\_\_

Ricerca

N. Sinistro/Cp	Gar.	Tipologia	Data Sinistro	Polizza	Contrattante	Targa	Ctp
2015602550213/01	YQ		17/04/2015	1-48826-044-118462213	ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO		ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO
2015602550238/01	YQ		28/04/2015	1-48826-044-118462213	ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO		ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO
2015602550239/01	Y		04/05/2015	1-48826-044-118462213	ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO		ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO
2015602550243/01	K		12/05/2015	1-48826-044-118462213	ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO		ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO
2015602550295/01	Y		22/04/2015	1-48826-044-118462213	ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO		ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO
2015602550398/01	YQ		21/07/2015	1-48826-044-118462213	ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO		ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO
2015602550565/01	F		18/07/2015	1-48826-044-118462213	ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO		ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO
2015602550568/01	F		11/10/2015	1-48826-044-118462213	ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO		ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO
2015602550567/01	F		20/10/2015	1-48826-044-118462213	ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO		ALER-BERGAMO-LECCO-SONDRIO

{ 2016602550072 15/12/15 " " "  
 { 2016602550111 15/12/15 " ALER CARACCIOLO  
 2016602550112 2/12/15 ALER ALER

1-8101-2016-062502 12/6/16 ALER "  
 1-8101-2016-0535513 26/6/16 " "  
 1-8101-2016-0622365 26/6/16 " "  
 1-8101-2016-0626138 30/6/16 " "

0071

3/2015 SCAD. 30/6/2016

Ricevuto	Importo	DATA	
	300,00	10/6/15	URTO VEICOLO - DANNO CANCELLI
	1756,00	21/6/15	INCENDIO / AUTO ROUBO
	537,00	25/11/16	INCENDIO
	1095,00	21/7/15	DISPERSIONI LIQUIDI
	710,00	23/11/16	INCENDIO
	Ø	23/11/15	DISPERSIONI LIQUIDI
	366,00	12/1/16	GUASTI CAUSATI DAI LADRI
	200,00	21/12/15	GUASTI CAUSATI DAI LADRI
	370,00	21/12/15	GUASTI CAUSATI DAI LADRI
	1500,00	27/5/16	ROTTURA TUBAZIONE APP. CANTACCIOLLO DANNO D.ITAL. 2
	2500,00	3/6/16	Rc DANNO DA ACQUA APP. CANTACCIOLLO
	3745,00	2/5/16	INCENDIO SAN. CANTACCIOLLO URGENDO LA DEI RUCCHI
	Ø	29/6/16	FEN. GUATE. C/O FABBR. URGENDO. VIA DEVA. PUGLIA
	278,00	16/10/16	EV. AT. HOSPIERNO C/O FABBR. TORRE BARDE
	15.615,00	26/11/16	EV. AT. HOSPIERNO C/O FABBR. BERGAMO. VIA N. NOVARESE
	Ø	8/8/16	INFILTRAZIONI DA FINESTRA APERTA D.ITAL. 5
			TERRORE C/O APP. SORRENTA URGENDO A
			BU - B. CO. S. V. SORRENTA N. 11 C

---

**Da:** Agenzia 1901 <age1901@amissima.net>  
**Inviato:** lunedì 22 luglio 2019 16:05  
**A:**  
**Oggetto:** Andamento tecnico ALER - polizza GLOBALE FABBRICATI n. 561281075  
**Allegati:** ELENCO SINISTRI ALER BERGAMO LECCO SONDRIO.xlsx

Gentilissima,  
in allegato quanto richiesto, in merito alla situazione sinistri .  
Cordiali saluti  
Stefania

Agenzia Generale di Napoli - 1901  
AMISSIMA Assicurazioni S.p.A.  
AMISSIMA Vita S.p.A.  
C.so Umberto I - 34  
80138 NAPOLI  
tel 081.5515536  
fax 081.4629024  
e-mail [age1901@amissima.net](mailto:age1901@amissima.net)

*"Ai fini del rispetto del GDPR ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati"), le informazioni contenute in questa comunicazione, e nei suoi eventuali allegati, sono riservate all'uso esclusivo del destinatario. Nel caso in cui la comunicazione venga ricevuta non dal destinatario, il ricevente è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il documento stesso ed eventuali suoi allegati. La distribuzione, modifica, copia o divulgazione dello stesso è assolutamente proibita, e gli abusi tanto del messaggio che dei suoi allegati saranno immediatamente perseguiti ai sensi della normativa vigente ed in ogni sede prevista.*

*In accordance with GDPR ("General Data Protection Regulation"), the information contained in this message, and any attachments, are reserved exclusively for the use of the intended recipient. If you have received this message in error, you are on notice of its status and must notify the sender immediately and then delete the message, as well as any attachments, from your system. You are forbidden to distribute, alter, copy or disclose the e-mail, and any abuse of either the e-mail message or any attachments will be immediately prosecuted in accordance with the law currently in force and in any court provided for by law;*

CODICE AGENZIA	ANNO DENUNCIA SINISTRO	NUM. SINISTRO	GARANZIA INTERESSATA	DATA SINISTRO	DATA DENUNCIA	CONTRAENTE	DATA RISERVA	IMPORTO RISERVATO	IMPORTO LIQUIDATO	DATA PAGAMENTO	STATO SINISTRO	LEGENDA STATO SINISTRO
1901	2016	74	RC	03/07/2016	13/07/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2016	82	GAR ACCESSORIE INC.	26/07/2016	26/07/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	500,00	13/10/2016	C	CHIUSO
1901	2016	93	GAR ACCESSORIE INC.	26/07/2016	26/07/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2016	94	GAR ACCESSORIE INC.	26/07/2016	26/07/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2016	100	GAR ACCESSORIE INC.	31/07/2016	31/07/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2016	118	RC	20/08/2016	20/08/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	800,00	01/02/2017	C	CHIUSO
1901	2016	128	GAR ACCESSORIE INC.	29/08/2016	29/08/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	695,00	29/11/2016	C	CHIUSO
1901	2016	134	GAR ACCESSORIE INC.	31/07/2016	31/07/2016	PRIVITERA ANTONINOO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2016	135	GAR ACCESSORIE INC.	05/09/2016	05/09/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	300,00	27/01/2017	C	CHIUSO
1901	2016	144	GAR ACCESSORIE INC.	14/09/2016	14/09/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	220,00	09/02/2017	C	CHIUSO
1901	2016	145	RC	31/07/2016	31/07/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	657,00	18/04/2017	C	CHIUSO
1901	2016	148	GAR ACCESSORIE INC.	28/08/2016	28/08/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	640,00	21/11/2016	C	CHIUSO
1901	2016	166	GAR ACCESSORIE INC.	26/09/2016	26/09/2016	AITALOUAN HAMZAGAMO - LECCO-SO		0,00	12.228,00	10/03/2017	C	CHIUSO
1901	2016	167	CRISTALLI	06/09/2016	06/09/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	355,00	21/04/2017	C	CHIUSO
1901	2016	168	RC	06/09/2016	06/09/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2016	186	RC	31/07/2016	31/07/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	400,00	11/10/2016	C	CHIUSO
1901	2016	195	RC	18/09/2016	18/09/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	10.522,56	25/10/2017	C	CHIUSO

1901	2016	196	GAR ACCESSORIE INC.	18/08/2016	18/08/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	220,00	31/05/2018	C	CHIUSO
1901	2016	205	GAR ACCESSORIE INC.	24/09/2016	24/09/2016	GRANDINETTI MARIAMO - LECCO- SO		0,00	1.400,00	13/02/2017	C	CHIUSO
1901	2016	225	GAR ACCESSORIE INC.	07/10/2016	07/11/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	950,00	04/04/2017	C	CHIUSO
1901	2016	264	RC	31/07/2016	30/11/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2016	271	GAR ACCESSORIE INC.	13/11/2016	13/11/2016	MAMI KEITA MAMAHAMO - LECCO-SO		0,00	2.060,00	22/06/2017	C	CHIUSO
1901	2016	272	GAR ACCESSORIE INC.	13/11/2016	13/11/2016	COLOMBO NELLAERGAMO - LECCO-SO		0,00	450,00	22/06/2017	C	CHIUSO
1901	2016	273	GAR ACCESSORIE INC.	28/08/2016	05/09/2016	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	1.050,00	09/02/2017	C	CHIUSO
1901	2016	275	EVENTI NATURALI	28/07/2016	12/12/2016	ZIRUDDU STEFANIAAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2016	276	EVENTI NATURALI	20/07/2016	12/12/2016	PAULO FRANCISCOGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2017	43	GAR ACCESSORIE INC.	15/01/2017	23/01/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	3.700,00	18/07/2017	C	CHIUSO
1901	2017	150	CRISTALLI	07/01/2017	17/02/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	244,00	16/11/2017	C	CHIUSO
1901	2017	182	GAR ACCESSORIE INC.	16/12/2016	08/03/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	745,00	18/07/2017	C	CHIUSO
1901	2017	183	RC	03/03/2017	15/03/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2017	270	RC	27/02/2017	23/03/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2017	271	GAR ACCESSORIE INC.	20/11/2016	27/03/2017	VEGA GARCIA ISOLINA - LECCO- SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2017	279	GAR ACCESSORIE INC.	11/02/2017	03/04/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	1.500,00	06/07/2017	C	CHIUSO
1901	2017	294	RC	24/03/2017	12/04/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	13/12/2018	500.000,00	0,00		A	APERTO
1901	2017	298	GAR ACCESSORIE INC.	22/11/2016	11/05/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	329,00	12/07/2017	C	CHIUSO

1901	2017	354	EVENTI NATURALI	04/04/2017	23/05/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	225,00	24/07/2017	C	CHIUSO
1901	2017	355	GAR ACCESSORIE INC.	23/05/2017	01/06/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	500,00	22/11/2017	C	CHIUSO
1901	2017	360	EVENTI NATURALI	05/05/2017	19/05/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2017	361	RC	21/04/2017	17/05/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2017	364	EVENTI NATURALI	16/04/2017	17/05/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	3.870,00	30/08/2017	C	CHIUSO
1901	2017	365	EVENTI NATURALI	10/04/2017	18/04/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	7.620,00	17/08/2017	C	CHIUSO
1901	2017	486	GAR ACCESSORIE INC.	31/05/2017	03/07/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	1.480,00	22/01/2018	C	CHIUSO
1901	2017	520	GAR ACCESSORIE INC.	27/03/2017	13/07/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2017	535	RC	27/06/2017	17/07/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2017	538	RC	15/01/2017	11/07/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2017	539	RC	03/07/2017	10/07/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	620,00	22/05/2018	C	CHIUSO
1901	2017	546	GAR ACCESSORIE INC.	07/07/2017	18/07/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	7.670,00	04/10/2017	C	CHIUSO
1901	2017	550	GAR ACCESSORIE INC.	01/06/2017	10/07/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2017	561	GAR ACCESSORIE INC.	13/06/2017	19/07/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	500,00	29/11/2017	C	CHIUSO
1901	2017	628	RC	25/07/2017	07/08/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO	14/03/2019	600,00	0,00		A	APERTO
1901	2017	778	GAR ACCESSORIE INC.	21/08/2017	15/09/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	2.500,00	26/02/2018	C	CHIUSO
1901	2017	858	GAR ACCESSORIE INC.	21/09/2017	09/10/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2017	866	CRISTALLI	17/09/2017	11/10/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2017	903	RC	17/08/2017	19/10/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO

1901	2017	1092	GAR ACCESSORIE INC.	20/05/2017	27/11/2017	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	650,00	15/03/2018	C	CHIUSO
1901	2018	110	GAR ACCESSORIE INC.	19/01/2018	23/01/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2018	125	GAR ACCESSORIE INC.	12/01/2018	25/01/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2018	249	GAR ACCESSORIE INC.	22/01/2018	19/02/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	950,00	30/05/2018	C	CHIUSO
1901	2018	256	GAR ACCESSORIE INC.	16/02/2018	20/02/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	1.200,00	11/06/2018	C	CHIUSO
1901	2018	452	GAR ACCESSORIE INC.	07/03/2017	29/03/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2018	453	GAR ACCESSORIE INC.	25/06/2017	29/03/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	1.300,00	29/05/2018	C	CHIUSO
1901	2018	454	GAR ACCESSORIE INC.	21/06/2017	29/03/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	1.500,00	05/11/2018	C	CHIUSO
1901	2018	519	GAR ACCESSORIE INC.	05/04/2018	17/04/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	700,00	04/07/2018	C	CHIUSO
1901	2018	635	GAR ACCESSORIE INC.	03/03/2017	16/05/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	500,00	16/05/2018	C	CHIUSO
1901	2018	673	GAR ACCESSORIE INC.	06/03/2018	21/05/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	3.050,00	09/07/2018	C	CHIUSO
1901	2018	684	RC	24/01/2018	22/05/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	06/06/2019	8.000,00	0,00		A	APERTO
1901	2018	694	EVENTI NATURALI	06/05/2018	23/05/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	710,00	09/07/2018	C	CHIUSO
1901	2018	696	EVENTI NATURALI	09/05/2018	23/05/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	2.850,00	09/07/2018	C	CHIUSO
1901	2018	810	RC	16/05/2018	26/06/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	06/06/2019	5.000,00	0,00		A	APERTO
1901	2018	849	RC	03/07/2018	09/07/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	31/05/2019	3.400,00	0,00		A	APERTO
1901	2018	970	GAR ACCESSORIE INC.	02/08/2018	08/08/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	2.000,00	10/01/2019	C	CHIUSO
1901	2018	1010	RC	19/07/2018	29/08/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	146,00	24/01/2019	C	CHIUSO
1901	2018	1056	RC	27/08/2018	04/09/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO

1901	2018	1106	GAR ACCESSORIE INC.	15/09/2018	17/09/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	11/03/2019	1.200,00	0,00		A	APERTO
1901	2018	1189	GAR ACCESSORIE INC.	08/09/2018	04/10/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	2.300,00	28/01/2019	C	CHIUSO
1901	2018	1192	GAR ACCESSORIE INC.	01/08/2018	08/10/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2018	1204	RC	07/10/2018	09/10/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	350,00	21/01/2019	C	CHIUSO
1901	2018	1238	GAR ACCESSORIE INC.	24/01/2018	15/10/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	08/05/2019	1.200,00	0,00		A	APERTO
1901	2018	1288	GAR ACCESSORIE INC.	17/10/2018	22/10/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	1.000,00	12/06/2019	C	CHIUSO
1901	2018	1318	RC	19/09/2018	26/10/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	19/06/2019	35.000,00	0,00		A	APERTO
1901	2018	1374	RC	29/10/2018	09/11/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	06/06/2019	1.500,00	0,00		A	APERTO
1901	2018	1375	RC	29/10/2018	09/11/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	05/02/2019	5.000,00	0,00		A	APERTO
1901	2018	1376	RC	29/10/2018	09/11/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	06/06/2019	1.500,00	0,00		A	APERTO
1901	2018	1400	EVENTI NATURALI	29/10/2018	13/11/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	08/03/2019	1.515,00	0,00		A	APERTO
1901	2018	1401	EVENTI NATURALI	29/10/2018	13/11/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2018	1405	EVENTI NATURALI	29/10/2018	12/11/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	206,00	01/03/2019	C	CHIUSO
1901	2018	1455	RC	19/09/2018	21/11/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	500,00	18/01/2019	C	CHIUSO
1901	2018	1530	GAR ACCESSORIE INC.	22/11/2018	03/12/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	190,00	16/04/2019	C	CHIUSO
1901	2018	1571	GAR ACCESSORIE INC.	29/10/2018	12/12/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	09/05/2019	1.200,00	0,00		A	APERTO
1901	2018	1625	RC	29/10/2018	20/12/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	613,00	19/04/2019	C	CHIUSO
1901	2018	1626	RC	01/10/2018	21/12/2018	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	1.000,00	07/05/2019	C	CHIUSO
1901	2019	156	GAR ACCESSORIE INC.	17/12/2018	31/01/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	651,70	02/04/2019	C	CHIUSO

1901	2019	176	GAR ACCESSORIE INC.	14/01/2019	05/02/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	1.170,00	22/05/2019	C	CHIUSO
1901	2019	183	GAR ACCESSORIE INC.	20/12/2018	05/02/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	1.060,00	28/05/2019	C	CHIUSO
1901	2019	194	RC	27/01/2019	06/02/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	350,00	10/07/2019	C	CHIUSO
1901	2019	358	RC	08/02/2019	05/03/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	22/05/2019	5.000,00	0,00		A	APERTO
1901	2019	375	GAR ACCESSORIE INC.	02/02/2019	07/03/2019	MUNARI ELISABETTAMO - LECCO-SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2019	445	GAR ACCESSORIE INC.	08/03/2019	20/03/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	25/03/2019	1.200,00	0,00		A	APERTO
1901	2019	469	GAR ACCESSORIE INC.	16/03/2019	26/03/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	28/03/2019	1.200,00	0,00		A	APERTO
1901	2019	470	GAR ACCESSORIE INC.	06/03/2019	26/03/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	0,00		S	SENZA SEGUITO
1901	2019	547	EVENTI NATURALI	25/03/2019	09/04/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	11/04/2019	1.500,01	0,00		A	APERTO
1901	2019	571	GAR ACCESSORIE INC.	21/03/2019	15/04/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	1.450,00	31/05/2019	C	CHIUSO
1901	2019	691	GAR ACCESSORIE INC.	27/04/2019	13/05/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	14/05/2019	1.200,01	0,00		A	SENZA SEGUITO
1901	2019	710	RC	17/03/2019	14/05/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	25/06/2019	5.000,00	0,00		A	SENZA SEGUITO
1901	2019	732	GAR ACCESSORIE INC.	07/10/2018	22/05/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	50,00	12/06/2019	C	CHIUSO
1901	2019	779	RC	13/04/2019	20/05/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO		0,00	730,00	27/06/2019	C	CHIUSO
1901	2019	796	EVENTI NATURALI	04/05/2019	28/05/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	18/06/2019	1.500,02	0,00		A	APERTO
1901	2019	877	GAR ACCESSORIE INC.	13/05/2019	14/06/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	21/06/2019	1.200,02	0,00		A	APERTO
1901	2019	936	GAR ACCESSORIE INC.	17/05/2019	28/06/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	02/07/2019	1.200,02	0,00		A	APERTO
1901	2019	993	GAR ACCESSORIE INC.	27/01/2019	10/07/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO- SO	18/07/2019	1.100,00	0,00		A	APERTO
1901	2019	1008	GAR ACCESSORIE INC.	03/06/2019	15/07/2019	CORBETTA GIANFRANCA - LECCO-SO	16/07/2019	1.200,01	0,00		A	APERTO

1901	2019	1009	GAR ACCESSORIE INC.	03/06/2019	17/07/2019	A.L.E.R. DI BERGAMO - LECCO SO	19/07/2019	5.000,00	0,00		A	APERTO
------	------	------	---------------------------	------------	------------	--------------------------------------	------------	----------	------	--	---	--------

RC 2016/03/2256369

2017/182665/0024/03/2017R.C.G.0262074

ALER DI  
BERGAMO  
LECCO E  
SONDRIO

80 000,00 RISERVA  
APERTO € 0,00 Code de  
balance

2017/553054/0010/12/2017R.C.G.0262074

ALER DI  
BERGAMO  
LECCO E  
SONDRIO

CHIUSO € 2.400,00 DANNO A VEICOLI  
CTP

2019/266953/0029/10/2018R.C.G.0262074

ALER DI  
BERGAMO  
LECCO E  
SONDRIO

1400 RISERVA  
APERTO € 0,00 Targa da  
tetto


2019/53243/00 29/10/2018R.C.G.0262074

ALER DI  
BERGAMO  
LECCO E  
SONDRIO

4200,00 RISERVA  
APERTO € 0,00 evento sportivo  
code obvio e  
obvio  
veicolo CTP

Morbegno, 5/7/19

*[Handwritten signature]*



---

**Da:** barbara.russo.02672@unipolsai.it per conto di 02672 - Agenzia UnipolSai - Lecco Largo  
Caleotto 1 <02672@unipolsai.it>  
**Inviato:** mercoledì 24 luglio 2019 17:56  
**A:**  
**Allegati:**

Ciao           giro quanto richiesto.  
Barbara

--

**UnipolSai Assicurazioni**

*Corsetti e Olivari Associati S.r.l.s*

*Largo Caleotto, 1*

*23900 LECCO*

Tel. (+39) 0341360215

Fax (+39) 0341364778

[www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)

corporate site - [www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com)

---

---

Tutte le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica ed i file ad esso allegati sono riservati e possono essere utilizzati esclusivamente dal destinatario specificato. L'accesso all' e-mail e l'eventuale uso del suo contenuto da parte di un qualsiasi soggetto a ciò non autorizzato sono severamente proibiti. Nel caso in cui si riceva il messaggio per errore è assolutamente vietato usarlo, copiarlo o comunque divulgarlo mediante comunicazione e/o diffusione e bisogna provvedere sia alla sua cancellazione sia alla distruzione di tutte le copie esistenti. Ringraziamo anticipatamente per la vostra preziosa collaborazione. This message is for the designated recipient only and may contain privileged or confidential information. If you have received it in error, please notify the sender immediately and delete the original. Any other use of the e-mail by you is prohibited. Thank you in advance for your contribution.

Compagnia	Polizza	Es	Descrizione Tipo Sin	Numero Sx	Anno Acc.	Tipo Chiusura	Data SX	Data Den.	Data Chiusura	Contraente	Liquidato	SPESE
Unipol	100998431	2017	R.C. PROPRIETA' FABBRICATO	410355	2014	LIQUIDATO	21/10/2014	24/05/2017	31/03/2018	ALER LECCO	1.770,00	109,80
Unipol	100998431	2014	TROMBE E URAGANI	78990	2014	LIQUIDATO	23/10/2014	13/11/2014	31/10/2016	ALER LECCO	250,00	122,00
Unipol	100998431	2014	TROMBE E URAGANI	69315	2014	LIQUIDATO	22/10/2014	04/11/2014	31/01/2017	ALER LECCO	140,00	122,00
Unipol	100998431	2014	INCENDIO	61737	2014	LIQUIDATO	21/10/2014	31/10/2014	30/04/2017	ALER LECCO	36.962,00	1.304,45
Unipol	132239944	2016	DANNI R.C.T. COSE GENERICO	442791	2016	LIQUIDATO	21/06/2016	29/07/2016	31/08/2016	ALER LECCO	647,88	0,00
Unipol	132239944	2016	ACQUA CONDOTTA	176114	2016	LIQUIDATO	11/04/2016	19/04/2016	01/12/2016	ALER LECCO	340,00	134,20
Unipol	132239944	2016	R.C. PROPRIETA' FABBRICATO	176146	2016	LIQUIDATO	11/04/2016	19/04/2016	30/11/2016	ALER LECCO	400,00	122,00
Unipol	132239944	2016	R.C. PROPRIETA' FABBRICATO	105899	2016	LIQUIDATO	04/02/2016	03/03/2016	31/03/2016	ALER LECCO	150,00	109,80
Unipol	132239944	2016	ACQUA CONDOTTA	82525	2016	SENZA SEGUITO	04/02/2016	16/02/2016	30/04/2016	ALER LECCO	0,00	0,00

Com	Ramo	Polizza	Esercizio	Tipo Sin	Numero Sin	Anno Acc.	Tipo	Data Sinistro	Data Denuncia	Data Chiusura	Contraente	Liquidato	Costo SS
Unipol	65	100999080	2015	DANNI TERZI X SPARG. ACQUA	81706	2014	SEGUITO	03/11/2014	05/03/2015	30/06/2015	ALER LECCO	0,00	115,28
Unipol	65	100999080	2015	DANNI R.C.T. COSE GENERICO	81737	2014	LIQUIDATO	22/10/2014	05/03/2015	01/12/2015	ALER LECCO	1.761,75	0,00
Unipol	65	100999080	2014	DANNI R.C.T. COSE GENERICO	77849	2014	LIQUIDATO	20/01/2014	28/03/2014	31/07/2014	ALER LECCO	1.625,00	0,00



# Sinistri Web



Sinistri

- Apertura Sinistro
- Bozza
- Ricerca Sinistro
- Liste
- Flusso Responsabilita
- Quadrature
- CTI NO CARD in Stanza

Consulta Sinistro

Elenco Sinistri

Ricerca per: Nominativo ALER\*


Pagina 1


Sinistro	Data Evento	Ramo Tecnico	Agenzia Polizza	Ente Gestore	Contraente	Esito	Totale Liq.	Danneggiato
2011/45476/00	04/02/2011	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 12.505,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
2011/44052/00	08/02/2011	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 2.720,00	DIVERSI
2011/199443/00	01/07/2011	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 5.220,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
2011/32472/00	01/08/2011	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 400,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
2011/307495/00	24/08/2011	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 1.095,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
2011/252016/00	09/09/2011	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 1.715,60	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
2011/251819/00	06/09/2011	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 732,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
2012/29395/00	09/12/2011	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 500,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
2012/257073/00	24/06/2012	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 1.350,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
2012/257109/00	09/07/2012	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	SENZA SEQUITO	€ 0,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO

*INCENDIO BOX*  
*RICERCA GUARDI AQUA*  
*ESISTE ALTRA STERNA*  
*FEN. ELETTRICO ASCENSORE*  
*ACQUA CONDANNA / PAV. TUBERCOLI*  
*DANNI ASCENSORE*  
*ATO SANDALICO*  
*ROTURA TUBA BOMBI*  
*ATI VANDALICI*  
*ATI VANDALICI*

Operatore: A126210  
 Monica PE'RELLI  
 ATR - Addetto Agenzia B  
 AGENZIA 0242 MORBEGNO

SinistriWeb v. 1.14.3  
 Ambiente REAL





Sinistri Web

Consultra Sinistri

Evento Sinistri

Reportistica per Nome/Indirizzo ALERI

Sinistro	Data Evento	Ramo Tecnico	Agenzia Polizza	Ente Gestore	Contrattante	Esito	Totale Liq.	Danneggiato
201205714200	10/07/2012	INCENDIO	0262	066	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 670,00	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO
201205710300	10/07/2012	INCENDIO	0262	066	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 770,00	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO
201205713100	20/07/2012	INCENDIO	0262	066	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 1.200,00	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO
201205715100	20/07/2012	INCENDIO	0262	066	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 1.050,00	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO
201205599100	24/07/2012	INCENDIO	0262	066	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 900,00	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO
201205707100	02/08/2012	INCENDIO	0262	066	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO	SENZA SEGUITO	€ 0,00	DIVERSI
20120564600	20/08/2012	INCENDIO	0262	066	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 250,00	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO
201205019700	25/08/2012	INCENDIO	0262	066	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 55,00	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO
20120542200	29/08/2012	INCENDIO	0262	066	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 590,00	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO
201205159000	29/08/2012	INCENDIO	0262	066	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 2.589,00	ALERI BERGAMO LECCO SONDRIO

Pagina 1

ATI SANSAUCA

ATI SANSAUCA

CASITA TORBO

FONDAZIONE BURNICO

2

Operazione Albo Sinistri  
 Accreditamento  
 ATE - Azienda Tecnica 3  
 AGENZIA CASALINO BERGAMO  
 SINISTRI Web - 11411  
 Ambiente REAL



Sinistri

Consulta Sinistro

- Apertura Sinistro
- Bozze
- Ricerca Sinistro
- Liste
- Flusso Responsabilita
- Quadature
- CTT NO CARD in Stanza

Elenco Sinistri

Ricerca per: Nominativo ALER\*

<input type="checkbox"/>	Sinistro	Data Evento	Ramo Tecnico	Agenzia Polizza	Ente Gestore
<input type="checkbox"/>	2013/121921/00	20/04/2013	INCENDIO	0262	066
<input type="checkbox"/>	2013/209908/00	21/05/2013	INCENDIO	0262	066
<input type="checkbox"/>	2013/209920/00	30/05/2013	INCENDIO	0262	066
<input type="checkbox"/>	2013/278900/00	29/07/2013	INCENDIO	0262	066
<input type="checkbox"/>	2014/112051/00	25/02/2014	INCENDIO	0262	066
<input type="checkbox"/>	2014/116180/00	17/03/2014	INCENDIO	0262	066
<input type="checkbox"/>	2014/126655/00	25/03/2014	INCENDIO	0262	066
<input type="checkbox"/>	2014/179075/00	31/03/2014	INCENDIO	0262	066
<input type="checkbox"/>	2014/179002/00	01/04/2014	INCENDIO	0262	066
<input type="checkbox"/>	2014/372107/00	10/08/2014	INCENDIO	0262	074

Operatore A126210

Monica PETRELLI

ATS - Adetto Agenzie B

AGENZIA 0262 MORBEGNO

SinistriWeb v. 4.14.3

Ambiente REAL

Web

Pagina 1

Contraente	Esito	Totale Liq.	Danneggiato
ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHUSO	€ 3.710,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO <i>FON. ELETTRICO</i>
ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	SENZA SEGUITO	€ 0,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO <i>NO DANNO</i>
ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHUSO	€ 317,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO <i>FON. ELETTRICO</i>
ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHUSO	€ 674,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	SENZA SEGUITO	€ 0,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO <i>ROTTURA TUBAGLIO</i>
ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHUSO	€ 2.600,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO <i>FON. ELETTRICO</i>
ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHUSO	€ 500,00	DIVERSI
ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHUSO	€ 2.600,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO <i>FON. ELETTRICO</i>
ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	SENZA SEGUITO	€ 0,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	SENZA SEGUITO	€ 0,00	DIVERSI

3



## Sinistri Web

### Sinistri

Consulta Sinistro

#### Elenco Sinistri

Ricerca per: Nominativo ALER\*

Pagina 1

	Sinistro	Data Evento	Ramo Tecnico	Agenzia Polizza	Ente Gestore	Contraente	Esito	Totale Liq.	Danneggiato
<input type="checkbox"/>	2014/296989/00	11/06/2014	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 320,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
<input type="checkbox"/>	2014/364899/00	07/07/2014	INCENDIO	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 21.660,00	DIVERSI
<input type="checkbox"/>	2015/313693/00	08/05/2014	INCENDIO	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	SENZA SEGUITO	€ 0,00	DIVERSI
<input type="checkbox"/>	2014/430190/00	08/08/2014	INCENDIO	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 1.400,00	PALMIERI ROSARIA
<input type="checkbox"/>	2014/576319/00	13/11/2014	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 1.040,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
<input type="checkbox"/>	2015/54459/00	28/01/2015	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 160,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
<input type="checkbox"/>	2015/91479/00	06/02/2015	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 1.050,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
<input type="checkbox"/>	2015/171626/00	01/04/2015	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHIUSO	€ 680,00	DIVERSI
<input type="checkbox"/>	2015/168999/00	01/04/2015	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	SENZA SEGUITO	€ 0,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
<input type="checkbox"/>	2015/322626/00	21/04/2015	INCENDIO	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	SENZA SEGUITO	€ 0,00	DIVERSI

*ALLAGAMENTO*

*DANNI A TORREO*

*ATO VANDANCO*

*ROVERA TO BAZONI*

*TOP. ELETTRICO*

*RC TG RTA - AUTISTA 261*

Operatore A126210  
Monica PETRELLI  
ATB - Addetto Agenzia B  
AGENZIA 0262 MORBEGNO

SinistriWeb v. 4.14.3  
Ambiente REAL

4



Sinistri

- Apertura Sinistro
- Bozze
- Ricerca Sinistro
- Lista
- Ruolo Responsabilità
- Quadrature
- CIT NO CARD in Stanza

Consulta Sinistro

Elenco Sinistri

Ricerca per: Nominativo ALER\*

<input type="checkbox"/>	Sinistro	Data Evento	Ramo Tecnico	Agenzia Polizza	Ente Gestore	Contraente
<input type="checkbox"/>	2015/199806/00	04/05/2015	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
<input type="checkbox"/>	2015/221489/00	18/05/2015	INCENDIO	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
<input type="checkbox"/>	2015/231180/00	26/05/2015	INCENDIO	0262	066	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
<input type="checkbox"/>	2015/305668/00	25/06/2015	INCENDIO	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
<input type="checkbox"/>	2015/283740/00	25/06/2015	INCENDIO	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
<input type="checkbox"/>	2015/361271/00	11/08/2015	INCENDIO	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
<input type="checkbox"/>	2015/370955/00	31/08/2015	INCENDIO	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
<input type="checkbox"/>	2015/405460/00	14/09/2015	INCENDIO	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
<input type="checkbox"/>	2016/16801/00	13/12/2015	INCENDIO	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
<input type="checkbox"/>	2016/98821/00	24/02/2016	INCENDIO	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO

Operatore A126210  
Monica PEIRELLI  
ATB - Addetto Agenzia B  
AGENZIA 0262 MORBEGNO


SinistriWeb v. 4.14.3  
Ambiente REAL



## Pagina 1

Esito	Totale Liq.	Danneggiato	
CHIUSO	€ 345,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	FEN. ELETTRICO
CHIUSO	€ 3.400,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	INCENDIO
CHIUSO	€ 2.350,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	FEN. ELETTRICO
CHIUSO	€ 5.360,00	DIVERSI	
CHIUSO	€ 300,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	ROTT. TUBAZIONI
CHIUSO	€ 2.350,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	FEN. ELETTRICO
CHIUSO	€ 470,00	DIVERSI	RICOPIA TUBI / ROTTURA TUBAZIONI
CHIUSO	€ 850,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	FENOMENO ELETTRICO
CHIUSO	€ 600,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	BAGNAMENTO DI CONDUTTORE
SENZA SECURTO	€ 0,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	ROTTURA TUBAZIONI

5



## Sinistri Web

Sinistri

Apertura Sinistro  
Bozzi

Liste

Flusso Responsabilita'  
Quadature  
CTT NO CARD in Stanza

Consulta Sinistro

Elenco Sinistri

Ricerca per: Nominativo ALER+

Pagina 1

Sinistro	Data Evento	Ramo	Agenzia	Ente	Contrante	Esito	Totale Liq.	Danneggiato
2019/10090/00	01/09/2019	Incendio Tecnico	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHUSO	€ 1.520,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO
2016/15042/202	13/04/2016	Incendio	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHUSO	€ 1.280,00	DIVERSI LONTANA TWA32
2016/15488/00	21/04/2016	Incendio	0262	074	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO	CHUSO	€ 2.200,00	ALER DI BERGAMO LECCO SONDRIO INCENDIO

ALER SONDRIO - POL. RC/10



Agenzia di Assicurazioni  
Corti Alda e Corti Marta s.a.s. - C.F. e P. IVA 00726060148  
P.zza Caduti per la Libertà, 8 - 23017 Morbegno (Sondrio)  
Tel. +39 0342 613353 Fax +39 0342 614149

POL. N° 2014/03/2206780

LLOYD'S Open Market Correspondent

REALE GROUP

Come d'accordi allego situazione sinistri Aler  
Per quanto riguarda la polizza rc nessun sinistro e' stato denunciato

31.12.2014 - 30.6.2016

Marta Corti

 CORTIMORBEGNO.IT

At sensi e per gli effetti del D.L. n. 196/2003 in materia di protezione di dati personali, si precisa che questa e-mail e tutto quanto in essa contenuto è strettamente riservata ed indirizzata esclusivamente al destinatario sopra indicato.

E' espressamente proibito leggere, copiare, divulgare ed usare questa e-mail o diffondere quanto in essa contenuto senza autorizzazione.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vogliate scusarci, distruggerla e chiamarci cortesemente al n. telefonico 0342 610305. Grazie.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vogliate scusarci, distruggerla e chiamarci cortesemente al n. telefonico 0342 610305. Grazie.

Elenco sinistri amministrativi

(Compagnia: 018)

POL. RGIO FONDIARIA SAI  
DAL 31.12.2010 AL 31.12.2014

Contraente:

Polizza: 0209075416537

targa:

Controparte:

targa:

Data Sinistro:

Ricerca

N. Sinistro/Cp	Gar.	Tipologia	Data Sinistro	Polizza	Contraente	Targa	Ctp	Targa	St.	Liq.	Ente Gest.
2012020950043/01	R		17/10/2011	1-53339-065-746014875	A.L.E.R. SONDRIO				SACSS	FB33	7674
2014020950304/01	R		07/07/2014	1-53339-065-746014875	A.L.E.R. SONDRIO				SACSS	FB33	7674

SS 21/5/12  
SS 21/6/14

RIC 23/09/2016



Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828  
Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 - 10122  
Torino (Italia) - realemutua@pec.realemutua.it - Registro Imprese  
Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino  
N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di  
assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo  
Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

# Enti pubblici

AGENZIA DI MORBEGNO CODICE 262 NUMERO DI POLIZZA 2016/03/2256369 NUMERO DI VARIAZIONE SUB AGENZIA 042 SIRE 03950

CONTRAENTE ALER DI BERGAMO LECCO E SONDRIO CODICE FISCALE O PARTITA IVA 00225430164

DOMICILIO V. G. MAZZINI 22 BERGAMO BG C.A.P. 24128

DECORRENZA CONTRATTO g. 30 m. 06 a. 2016 SCADENZA CONTRATTO g. 30 m. 06 a. 2019 DURATA CONTRATTO a. 03 m. 00 g. 00 DATA PRIMA SCADENZA g. 30 m. 06 a. 2017 RATEAZIONE Annuale INDICIZZAZIONE NO

SOSTITUISCE LE POLIZZE					COASSICURAZIONE	NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL.	N. POLIZZA DELEGATARIA	INCASSATO AL	
N PARTE	AGENZIA	RAMO	N. DI POLIZZA	PAGATO AL							
si/no				m. a.					%		
					18.474,60		1.847,46		58,30	4.534,64	TOTALE PRIMA RATA EURO
					TOTALE PREMIO NETTO	ACCESSORI	DIRITTI	IMPOSTA	TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO		
					18.474,60		58,30	4.534,64	24.915,00		

TAC.RINNOVO	REG.PREMIO	TEMP.	T.PROD.	CODICE RISCHIO	RESCINDIBILE	RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE		
si/no	si	si/no			si/no	m.	a.	Agenzia	Ramo	N. Polizza	Agenzia	Ramo	N. Polizza	
NO	SI	NO	0	21624	NO									

Codice Identificativo della gara : 6664641BBA

**REALE MUTUA ASSICURA, IN BASE ALLA NORMATIVA ALLEGATA, IL SEGUENTE ENTE PUBBLICO:**

**Settore:** Edilizia Pubblica

**Attività:** IACP / ATER AZ. TERRITORIALI EDILIZIA RESIDENZIALE

Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione composte da n. 20 pagine, che il Contraente dichiara di ricevere ed approvare.

**AL CONTRAENTE VIENE CONFERITA LA QUALIFICA DI SOCIO**

IL CONTRAENTE

SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI  
L'Agente Procuratore



Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti riportati sulle Condizioni di Assicurazione: CAPITOLATO

IL CONTRAENTE


IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. 5057 VAR



Buongiorno Reale 800 - 320320  
lunedì - sabato 8 - 20

Il premio è stato incassato il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

(l'Agente, Subagente od Esattore)



elemento di controllo per gestione documentale



Allegato 1

**CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA  
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO  
DURATA: DALLE ORE 24.00 DEL 30/06/2016 ALLE ORE 24.00 DEL 30/06/2019 (ANNI 3)  
CIG 6664641BBA**

**CONTRAENTE**

**ALER BERGAMO LECCO SONDRIO**

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio  
Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Compagnia e/o Società**

L'Impresa Assicuratrice.

**Contraente**

A.L.E.R. di Bergamo lecco Sondrio – Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale.

**Assicurato**

Contraente, amministratori, sindaci, direttore, dirigenti, prestatori d'opera subordinati e parasubordinati nonché tutti i soggetti che prestano la loro opera nelle attività svolte dall'Assicurato, esclusi in ogni caso gli appaltatori, i subappaltatori e i rispettivi dipendenti.

**Polizza**

Il contratto di assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta alla Società.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Danni**

Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.

**Indennizzo / Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Scoperto**

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**Franchigia**

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**Periodo assicurativo annuo**

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

**Broker incaricato**

Assiteca Spa, filiale di Lecco – Viale Dante, 14 - 23900 - Lecco, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

**Cose**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio  
Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

### **Appaltatore/Subappaltatore**

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha affidato, mediante contratto di appalto o subappalto – a norma di legge - l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.

### **Prestatori di lavoro**

Tutte le persone fisiche di cui – nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro – il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

### **Retribuzioni lorde**

Tutto quanto, al lordo di ogni trattenuta, i Prestatori di lavoro ricevono a compenso dell'opera prestata e/o gli importi (esclusa l'I.V.A.) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi.

### **DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DELL'ATTIVITÀ'**

La presente assicurazione è operante, nei limiti dei massimali pattuiti e ferme le esclusioni precisate in polizza, per i rischi della responsabilità civile derivante all'**A.L.E.R. di Bergamo Lecco Sondrio – Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale**, dall'esercizio delle proprie attività istituzionali nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, svolte in qualsiasi forma - anche in concorso con altri soggetti - e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità civile dell'Assicurato, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

Sono compresi i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'uso e/o dalla conduzione di ogni bene, mobile o immobile (comprese aree e terreni), di fatto utilizzato, necessario o ritenuto idoneo od utile ai fini dello svolgimento dell'attività.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

**La presente assicurazione opera a secondo rischio unicamente per la responsabilità civile dei fabbricati in proprietà e/o gestione e/o conduzione.) Si precisa inoltre che nei casi di non operatività della polizza Globale Fabbricati, la presente polizza opera a primo rischio.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti attività:

- L'Azienda per l'attuazione dei propri fini può:
  - a) attuare interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e programmi di recupero urbano, nonché programmi di edilizia residenziale. Per fare ciò saranno utilizzate le risorse finanziarie proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/privati;
  - b) acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili, nuovo patrimonio immobiliare, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) e i), del presente articolo con facoltà di alienarli, quando risultino esuberanti o inutilizzabili per i bisogni dell'Azienda;

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio

Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

- c) progettare programmi integrati, programmi e interventi di recupero urbano, programmi e interventi di edilizia residenziale, e/o effettuare manutenzioni, eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione propri o per conto di enti pubblici o privati;
- d) svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- e) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici e/o di privati, comunque realizzato o acquisito, nonché svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa comunitaria, statale e regionale;
- f) stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori pubblici o privati per la progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite ai sensi delle lettere a), b), c), d) ed h) del presente articolo;
- g) aderire ad associazioni regionali e/o nazionali che abbiano per fine la promozione di interessi dell'Azienda stessa;
- h) intervenire, mediante l'utilizzazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio realizzando abitazioni anche a mezzo di piani di lottizzazione, allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;
- i) formulare alla Regione ed agli altri Enti locali proposte sulla localizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- l) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio  
Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### **Art. 1 – Prova del contratto**

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

#### **Art. 2 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

#### **Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

#### **Art. 4 - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Ai sensi dell'Art 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/20008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'Art 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

#### **Art. 5 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o pec o telex o

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio  
Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

### **Art. 6 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto e competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

### **Art. 7 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 8 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono esercitare la facoltà di recesso; la stessa ha effetto alla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che venga comunicato almeno 120 giorni prima di detta scadenza.

### **Art. 9 - Altre assicurazioni**

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.

Gli scoperti e/o franchigie previsti dalla presente polizza si intendono non cumulabili con quelle previste dalle predette altre assicurazioni. Gli scoperti e/o franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

### **Art. 10 – Durata dell'assicurazione**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

### **Art. 11 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio

Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

### **Art. 13 - Relazione sui sinistri**

La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti;
- f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

### **Art. 14 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

### **Art. 15 - Coassicurazione e delega**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che provvederà a rimmetterli a ciascuna Coassicuratrice in ragione della rispettiva quota di partecipazione al riparto di coassicurazione. Relativamente al presente punto, in caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

### **Art. 16- Elementi per il calcolo e la regolazione del premio**

Il premio viene calcolato applicando il tasso (comprensivo di imposte) pattuito in polizza al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte al personale, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio

Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo minimo risultante dal conteggio esposto nella scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:

**a. Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio.**

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

L'eventuale differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

**b. Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati.**

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

**c. Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

**d. Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente/Assicurato fornirà, nel rispetto delle norme di legge vigenti, i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

### **Art. 17 - Clausola Broker**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio

Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

comunicazioni direttamente alla compagnia.

3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

### **Art. 18 - Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio  
Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

### NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

#### Art. 19 - Oggetto dell'assicurazione

##### **A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

##### **B. Assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – compreso danno biologico**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

##### **C. Assicurazione R.C.O. – estensione alle malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 2.1 B, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per:

- o le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- o per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio

Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

### **Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:**

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

### **Art. 20 -.Precisazioni ed estensioni varie di garanzia**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- 20.1) Proprietà e/o gestione e/o conduzione e/o utenza e/o uso e/o detenzione e/o esistenza di tutte le strutture e le infrastrutture comprese le tenso-strutture nonché macchinari, impianti, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, nonché tutte le attrezzature che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età.
- 20.2) Responsabilità Civile derivante dalla proprietà ed operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dal Contraente.
- 20.3) Proprietà di impianti di distribuzione di gas combustibili non in bombole o di impianti di teleriscaldamento, con relativa rete di distribuzione ed erogazione, compresi i danni diretti causati da rotture accidentali di tubazioni sotterranee.
- 20.4) Proprietà e/o uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, ciclofurgoncini, carrelli a mano.
- 20.5) Proprietà e utilizzo di cani, servizio di guardie armate compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
- 20.6) Proprietà, uso, installazione ovunque di insegne, cartelli pubblicitari, cartelli stradali, striscioni, attrezzature, antenne e simili.
- 20.7) Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i servizi che la stessa debba erogare presso il domicilio dei conduttori o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e/o collaboratori anche convenzionati.
- 20.8) Danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti e i visitatori per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate e/o non consegnate. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno.
- 20.9) Esercizio di parcheggi, autorimesse ed autosilo custoditi, aree di sosta per i danni ai veicoli in consegna o custodia al Contraente, ferma l'esclusione dei danni da furto. Responsabilità Civile per danni a veicoli di dipendenti o di terzi stazionanti nell'ambito delle strutture e sedi del Contraente, ferma l'esclusione dei danni da furto.
- 20.10) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose caricate dall'Assicurato sui mezzi stessi.
- 20.11) Proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto.

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio

Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

- 20.12) Organizzazione, o concessione di patrocinio, di:
- gite, visite guidate negli uffici dell'Assicurato, manifestazioni culturali, ricreative, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove, come stabilito all'articolo 3 della Legge 24.12.1969, n. 990 e s.m.i).
  - mostre, fiere, convegni, congressi, concorsi, seminari, convegni di studi, mercati, esposizioni, attività promozionali e simili (compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand e tensostrutture) anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori; nel caso di utilizzo di locali di terzi, presi in uso a qualsiasi titolo, sono compresi i danni derivanti dalla conduzione dei locali stessi.
- 20.13) Attività di sgombero neve dai fabbricati del Contraente, da giardini, parchi, aree adibite a verde in genere.
- 20.14) Responsabilità Civile personale degli Amministratori, del Legale Rappresentante nonché delle persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, del Direttore Generale, dei Dirigenti, dei funzionari e dei prestatori di lavoro, stagisti e borsisti ed altre nuove tipologie, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, ivi compresa la Responsabilità Civile ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Si intende compresa la responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato, nonché la responsabilità civile personale derivante al responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. e del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. per attività da questi svolta unicamente a favore dell'Assicurato nominato e la responsabilità civile personale derivante al responsabile del procedimento, del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso. Agli effetti di questa garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti e gli Amministratori del Contraente oltre a tutte le categorie esposte.
- 20.15) L'assicurazione è prestata anche per l'attività di progettazione, direzione lavori, validazione, collaudo, assistenza, supervisione ed esecuzione di lavori pubblici. La presente estensione di garanzia comprende anche i danni subiti dalle opere progettate nonché quelle sulle quali vengono svolti i lavori, solo se conseguenti a rovina totale o gravi di fatti di parte di opere destinate per propria natura a lunga durata. La presente estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza con il massimo di Euro 1.500.000,00 e con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 2.500,00.
- 20.16) Responsabilità Civile derivante per danni:
- subiti da dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
  - causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti.
- 20.17) Lesioni personali e danni alle cose subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito all'eventuale assunzione nell'organico del Contraente, nonché per i danni a persone e/o cose causate da detti partecipanti sempreché sia riscontrata la responsabilità dell'ALER di Bergamo Lecco Sondrio nell'evento dannoso.
- 20.18) Danni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, da persone che pur non essendo dipendenti del Contraente, a qualsiasi titolo, svolgono attività manuali e non (sia continuative che saltuarie od occasionali) per conto dello stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo in questa categoria di persone rientrano: i lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), gli obiettori di coscienza, gli studenti, i borsisti, gli allievi, i tirocinanti, i volontari ecc.. La garanzia è inoltre estesa alla responsabilità civile personale dei soggetti sopraindicati per danni provocati a terzi e/o dipendenti (compresi i prestatori di lavoro indicati all'art. 19 lettera B) durante lo svolgimento delle loro mansioni per conto del Contraente.

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio

Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

- 20.19) Responsabilità Civile derivante al Contraente nella sua qualità di committente, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., di incarichi, lavori o prestazioni in genere e servizi eseguiti da terzi.
- 20.20) Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al PRA o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- 20.21) Premesso che il Contraente può affidare in uso a qualsiasi titolo ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, veicoli di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che quest'ultimo sia tenuto a pagare al conducente degli stessi veicoli per danni dal conducente subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
- 20.22) Premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di Assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'Assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze. La garanzia comprende: - la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione; - i danni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale;
- 20.23) Danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi .
- 20.24) L'assicurazione si intende inoltre estesa ai danni provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura se provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi e condutture. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 500.000,00 e con l' applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 2.000,00 per sinistro.
- 20.25) Danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno e con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
- 20.26) Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per sinistro.
- 20.27) Danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 350.000,00 per sinistro e per anno e con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 150,00.

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio

Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

- 20.28) Responsabilità civile per i danni alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori. La garanzia viene prestata con il massimo risarcimento per anno e per sinistro di € 350.000,00, con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00. La presente garanzia viene prestata a secondo rischio rispetto alle eventuali polizze che le imprese o le persone possono aver stipulato e rese efficaci, per le garanzie in esse contenute, mentre si intende prestata a primo rischio quando non intervengano le predette polizze;
- 20.29) Danni cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno e con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 .
- 20.30) Danni a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento e vibrazioni del terreno purchè non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento per sinistro e per anno di € 250.000,00 e con l'applicazione, relativamente a danni a fabbricati, di uno scoperto per sinistro del 10% con il minimo di € 1.500,00 e per i danni a cose in genere di una franchigia assoluta di € 250,00 .
- 20.31) Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 90 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, eseguiti sia dall'Assicurato che commissionati a terzi. La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 300.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo e con una franchigia per ogni sinistro di € 500,00;
- 20.32) Danni a condutture e impianti sotterranei in genere. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 250.000,00 per sinistro e per anno e con applicazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per sinistro.
- 20.33) Responsabilità per danni provocati da spargimento di acqua e rigurgiti di fogne purchè conseguenti a rottura accidentale di condutture o tubazioni. Il risarcimento viene corrisposto con una franchigia di € 250,00 per sinistro ed un massimo risarcimento per anno e sinistro di € 250.000,00.
- 20.34) Danni cagionati alle cose in consegna custodia o detenute dall'Assicurato, ferme le esclusioni per i danni da furto. La garanzia è prestata con il limite di risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per anno e con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 150,00.
- 20.35) R.C. per danni a cose dei dipendenti, con esclusione di quelli subiti a seguito di furto e di quelli subiti da veicoli di proprietà, in uso o comodato ai dipendenti stessi.
- 20.36) Responsabilità civile derivante all'Assicurato da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza – in luoghi aperti al pubblico – di opere o di lavori, di macchine, impianti, o attrezzi, di depositi di materiale, di cantieri, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in connessione con i lavori formanti l'oggetto dell'attività dell'Assicurato.
- 20.37) Responsabilità civile per danni cagionati durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione o pulizia di locali, giardini, strade, parchi, macchinari ed impianti. Nel caso in cui i lavori siano appaltati a terzi la garanzia si estende alla responsabilità derivante al Contraente dalla direzione dei lavori o dal rapporto di committenza.
- 20.38) Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di apparecchiature concesse in comodato ed uso a terzi.
- 20.39) Dall'attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'Assicurato nonché da volontari.
- 20.40) La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato. Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale per danni cose e comunque con il

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio

Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. Rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, la franchigia fissa ed assoluta di € 250,00.

- 20.41) Responsabilità civile derivante dalla proprietà di terreni e relative opere di urbanizzazione.
- 20.42) Responsabilità civile derivante dall'accompagnamento di persone, clienti e non su cantieri di lavoro, in terreni fabbricativi e/o in immobili.
- 20.43) Responsabilità civile per i danni da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.
- 20.44) Responsabilità civile per i danni subiti dai professionisti e consulenti di cui l'Assicurato o il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'assicurato e descritte in polizza.

### Art. 21 – Persone considerate “Terzi”

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. (Art. 19 lettera A), sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione R.C.O. (Art. 19 lettera B).

I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà.

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:

- il Presidente, gli Amministratori, i Sindaci;
- il personale dipendente non soggetto all'I.N.A.I.L.;
- gli appartenenti ad altri Enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
- gli Amministratori, Sindaci e dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato o nelle quali l'Assicurato partecipa;
- i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
- i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
- il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
- le persone non dipendenti dell'Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgano attività manuali e non (sia continuative che saltuarie ed occasionali) per conto dell'Assicurato.

### Art. 22 – Massimali di polizza

Massimali R.C.T.: € 10.000.000,00 per sinistro  
€ 10.000.000,00 per persona  
€ 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali

Massimali R.C.O.: € 10.000.000,00 per sinistro  
con sottolimito: € 5.000.000,00 per prestatore di lavoro

Qualora il medesimo sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO, la Società non risarcirà somme superiori a € 10.000.000,00.

### Art. 23 – Pluralità di Assicurati

In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

### Art. 24 – Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 C.C., nei confronti dei prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato e nei

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio

Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

confronti dei soggetti di cui l'ALER di Bergamo, Lecco, Sondrio si avvale per lo svolgimento dell'attività.

### Art. 25 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- 25.a) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
- 25.b) imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria come previsto dalla Legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni, salvo quanto indicato agli art. 20.21 e 20.22;
- 25.c) da furto, salvo quanto previsto all'art. 20.41;
- 25.d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo 30 giorni dall'ultimazione dei lavori;
- 25.e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamenti dell'atmosfera, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni, colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di tutto quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto indicato agli art. 20.25;
- 25.f) cagionati a cose sulle quali e/o nelle quali si eseguono i lavori salvo quanto previsto dall'art. 20.30;
- 25.g) da detenzione od impiego di esplosivo;
- 25.h) da detenzione od impiego di sostanze radioattive od apparecchi per l'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché i danni conseguenti a trasmutazione del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 25.i) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di industrie, commerci, arti e professioni svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario;
- 25.l) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali;
- 25.m) derivanti da campi elettromagnetici;
- 25.n) da asbestosi e comunque derivanti dalla estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto o cagionati dalla presenza, detenzione o impiego di amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente l'amianto in qualsiasi forma o natura;
- 25.o) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocati da contaminazione biologica e/o chimica. Per "atto di terrorismo" si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa; per "contaminazione" si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

### Art. 26 – Limiti territoriali

L'assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada e Messico. Nel caso di partecipazioni a stage e corsi di aggiornamento / formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in tali Paesi.

L'assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

### Art. 27 – RC Amministrazione Condomini

#### 1 – Descrizione del rischio

La Società assicura il risarcimento delle somme assicurate (capitale, interessi e spese) che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività di amministratore di condomini e di immobili svolta nei modi e nei termini previsti dal codice civile e dalle leggi o regolamenti e usi vigenti, in

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio  
Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

particolare la gestione diretta delle spese degli assegnatari, in conseguenza di violazione da parte dell'Assicurato dei doveri professionali.

Sono comprese in garanzia le attività di seguito riportate a puro titolo esemplificativo e non riduttivo:

- stipulazione e/o amministrazione, gestione e esazione di affittanze;
- appalti di lavori o fornitura concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, nonché quale committente dei lavori di ordinaria straordinaria manutenzione;
- pratiche amministrative varie nei confronti degli Uffici Pubblici, esclusi eventuali danni derivanti da omissioni e/o ritardi di pagamento nei confronti di Enti Pubblici;
- danni causati a terzi in espletamento di incarichi di natura giudiziale;
- danni causati da dipendenti, collaboratori in genere, coadiutori, consulenti, corrispondenti, domiciliari, sostituti di concetto;
- l'espletamento delle funzioni di amministratore di proprietà immobiliari comunque;
- i danni conseguenti, a perdita, distruzione o deterioramento di atti o di titoli, non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio;
- attività di servizi di informatica;
- attività di elaborazione, acquisizione dati, codifica, registrazioni, microfilmatura, lettura ottica;
- attività di gestione procedura sostituti di imposta;

Attività relativa ad adempimenti previsti per amministratori:

- dal D. Lgs. N. 81/2008 – Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro;
- dal D. Lgs. N. 449/97 – Finanziaria 1998 agevolazioni fiscali;
- dalla legge n. 46/90 - sicurezza impianti
- dal D. Lgs. N. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali;

Nonché per ogni altro adempimento a carico dell'Assicurato/amministratore dovuto all'entrata in vigore di nuove leggi o disposizioni emesse durante la durata della presente polizza.

### 2 - Validità temporale della garanzia

L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a due anni antecedente la data di effetto della presente polizza.

Sono inoltre valide le richieste di risarcimento per denunce di sinistro pervenute alla società entro due anni dalla cessazione del presente contratto (periodo di osservazione), purché siano riferite ad azione che abbia avuto origine durante la validità del contratto stesso.

In ogni caso la garanzia è prestata entro il limite del limite di risarcimento sotto indicato.

L'assicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Assicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine all'assenza, all'atto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti.

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio

Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

A tal fine l'Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di fatti suscettibili di originare richieste di risarcimento nei loro confronti al momento della stipulazione del contratto.

### 3 – Franchigia e limiti di risarcimento

La garanzia viene prestata con la franchigia di € 1.000,00 e con il massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dello stesso periodo assicurativo annuo.

### 4 - Esclusioni

La garanzia non vale :

- per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazioni di assicurazioni private;
- per omissioni e/o ritardi nel pagamento di assicurazioni private;
- per danni da sanzioni di natura fiscale , le multe e le ammende inflitte ai Clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;
- per danni derivanti ad omissioni o ritardato pagamento di oneri dovuti ad Enti Pubblici o per altri adempimenti periodici (bollette, diritti comunali, contributi vari, ecc. ).

## Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio  
Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

### **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA DENUNCIA E GESTIONE DEI SINISTRI**

#### **Art. 28- Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'assicurato**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro 30 giorni dal momento in cui l'ufficio assicurazioni del Contraente ne è venuto a conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 c.c.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri unicamente:

- a. in caso di infortunio per il quale abbia ricevuto notizia dell'avvio d'inchiesta da parte delle autorità competenti a norma di legge;
- b. nel caso abbia ricevuto una richiesta di risarcimento o sia stata promossa azione legale o di rivalsa da parte degli aventi diritto.

#### **Art. 29 - Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Società assume fino alla loro conclusione le vertenze del danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato al 50%.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati di comune accordo fra le parti e non risponde di multe o ammende.

#### **Art. 30 - Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Per i detti sinistri, sin da ora, il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tale fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima anticipate per suo conto per i titoli menzionati.

Al termine di ciascun periodo assicurativo annuo la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle franchigie, mediante emissione di specifico documento recante:

- la data del sinistro
- il nominativo della controparte
- l'importo liquidato
- la data del pagamento
- l'importo da recuperare.

Il relativo rimborso dovrà essere effettuato dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Allegato 1

A.L.E.R. Bergamo Lecco Sondrio  
Capitolato speciale di polizza assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro

**SCHEDA DI POLIZZA**

costituente parte integrante della polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro

**Contraente:** **A.L.E.R. DI BERGAMO LECCO SONDRIO – AZIENDA LOMBARDA  
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**  
Via Mazzini, 32/A  
24128 BERGAMO (BG)  
P.I. C.F. 00225430164

**durata del contratto:** **anni 3 anni, con**  
**effetto dal:** **30/06/2016**  
**scadenza il:** **30/06/2019**  
**scadenza prima rata il:** **31/06/2017**

**Massimali assicurati**

*Responsabilità civile verso terzi (RCT)*

- Euro 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbiano sofferto danni per morte o lesioni personali o abbiano subito danni a cose di loro proprietà, con i limiti di
- Euro 10.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di
- Euro 10.000.000,00 per danni cose, anche se appartenenti a più persone.

*Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)*

- Euro 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei prestatori d'opera infortunati, ma con il limite di
- Euro 5.000.000,00 per ogni infortunato

**Qualora il medesimo sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RCT e RCO, la Società non risarcirà somme superiori a € 10.000.000,00.**

**Elementi per il conteggio del premio:**

Il premio annuo lordo dovuto per l'assicurazione è determinato in base all'elemento variabile delle Retribuzioni lorde annue (come definite in polizza).

Lo stesso viene anticipato dal Contraente in base agli elementi di seguito indicati e regolato successivamente nei termini previsti dalla norma "Elementi per il calcolo e la regolazione del premio":

Elemento	Importo	Tasso lordo %°	Premio lordo
Retribuzioni annue lorde	3.300.000,00	7,55	24.915,00

**Scomposizione del premio**

Premio annuo imponibile	euro .....20.380,36.
Imposte	euro .....4.534,64.
<b>TOTALE</b>	euro .....24,915,00

La Società

Il Contraente / Assicurato

